

1) Cosa si intende per "elaborazione separata delle presenze", è possibile allegare i fogli presenze (non più vidimati) compilati dalle aziende che non posseggono i rilevatori automatici senza trascrivere i dati nel LUL?

R. La possibilità di elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica. Non appare possibile che fogli non vidimati cartacei costituiscano parte del libro unico del lavoro.

2) Il nostro primo quesito riguarda le tempistiche di elaborazione di una particolare popolazione di lavoratori dipendenti del settore turistico alberghiero: i lavoratori "extra" o di "surroga", assunti per un massimo di tre giorni per l'esecuzione di speciali servizi (art. 10, comma 3 D.Lgs. 368/2001.)

Mentre per i dipendenti fissi (pagati a fine mese) viene applicato il c.d. calendario sfasato (retribuzione del mese, variabili del mese precedente) per gli extra vengono retribuite (nei primi giorni del mese successivo) le presenze del mese (senza differimento).

Questa impostazione –un tempo poco diffusa– si è resa indispensabile per il corretto invio dell'e mens, oltre alla corretta gestione dei modelli di disoccupazione (richiesti in massa da questi lavoratori).

Con l'entrata in vigore del libro unico sarà possibile mantenere due distinte popolazioni di dipendenti? Una con le presenze differite, l'altra con le presenze del mese ?

Potrebbe essere sufficiente, per ovviare a tale inconveniente, l'indicazione sul libro unico (cedolino paga) del mese di riferimento delle presenze?

Lo spirito della nuova norma, tutto teso a semplificare le operazioni di registrazione e sviluppo delle retribuzioni, ci farebbe rispondere affermativamente.

Un'eventuale negazione di questa possibilità avrebbe notevoli impatti di carattere organizzativo (si dovrebbe spostare l'elaborazione di tutti nei primi giorni del mese successivo, perdendo la sfasatura del calendario) con notevoli ripercussioni nei confronti dei dipendenti che si vedrebbero ritardato il pagamento delle retribuzioni.

R. Nel caso di gestione dell'elaborazione delle retribuzioni con il sistema del calendario sfasato tale ipotesi è stata presa in considerazione dal legislatore. Infatti, il DM 9 luglio 2008 prevede la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro. Ciò è stato riconfermato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 che ha fatto salvo la facoltà di utilizzare il sistema del calendario sfasato. Pertanto sarà possibile gestire contemporaneamente lavoratori con il calendario sfasato e non.

3) Con l'avvento del libro unico sarà ancora possibile un tale tipo di gestione separata? Sarà possibile considerare l'unicità del libro con riferimento alla singola unità produttiva (continuando come ora) o si dovrà necessariamente far riferimento all'unicità dell'azienda ?

Anche in questo caso la filosofia del nuovo impianto ci farebbe propendere per la strada più semplice, ossia il mantenimento della situazione attuale in cui ogni professionista gestisce autonomamente le retribuzioni della singola unità sul territorio.

R. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei Consulenti del lavoro o degli altri soggetti autorizzati. E' possibile conservazione presso la sede in cui risiede il centro degli interessi dell'azienda e dove è presente l'amministrazione della società. Dato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro qualora le singole sedi abbiano un'autonomia amministrativa o siano soggetti dotati di autonoma personalità giuridica si potrà prevedere un libro unico per ogni sede aziendale.

4) Abbiamo un caso di un'associazione bandistica che al suo interno fa scuola di musica a bambini, stipula dei lavoratori a progetto da ottobre a giugno con dei maestri di musica. Non ha aperto posizione INAIL (in quanto l'INAIL dice che non hanno rischio infortunistico), non hanno posizione inps in quanto sono tutti lavoratori a progetto (non hanno dipendenti). Essendo dei lavoratori a progetto ho l'obbligo di iscriverli sul libro unico, ma chi vidimerà questo libro unico?
R. L'iscrizione nel libro unico del lavoro è obbligatorio indipendentemente dal rischio assicurato o meno. Qualora si dovesse configurare un obbligo di vidimazione l'Istituto competente e comunque l'Inail.

5) Con l'istituzione del libro unico tenuto dal Consulente del lavoro per la totalità dei clienti, i vecchi numeri di matricola come saranno "gestiti"?
R. Con l'abrogazione del libro matricola non è più obbligatorio l'assegnazione del numero al proprio dipendente. Non è escluso che comunque per un'organizzazione interna il datore di lavoro continui ad assegnare un numero progressivo al lavoratore. In ogni caso nel contratto di assunzione non deve essere più fornita alcuna informazione di questa natura.

6) Quali sono gli adempimenti previsti per l'applicazione del libro unico nel settore agricolo in merito alla vidimazione se a carico dell'inps o dell'INAIL?
R. La vidimazione del libro unico del lavoro per le imprese agricole compete in ogni caso all'Inail.

7) Assisto un'azienda agricola, la quale ha alle proprie dipendenze impiegati ed operai agricoli nonché rapporti di co. co. Pro.. Per impiegati ed operai agricoli dispongo di autorizzazione alla stampa laser dei cedolini rilasciata dall'INPS.
Per co. co. pro. dispongo di autorizzazione alla stampa laser dei cedolini rilasciata dall'INAIL. In sede di stampa dei cedolini, per gli operai ed impiegati seguo una numerazione progressiva con logo INPS, per i collaboratori seguo una numerazione distinta con logo INAIL. In sede di applicazione della normativa ai sensi della legge 133/08 (libro unico), posso continuare ad adottare la doppia numerazione? Cosa prevede l'obbligo della stampa degli elenchi riepilogativi per le aziende che occupano più di dieci dipendenti?
R. Non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un documento unitario, l'unitarietà è riferita anche alla numerazione. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di accesso ispettivo i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori sono tenuti ad esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e i dati individuali relativi alla presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo. Tale elenco pertanto deve essere stampato solo su richiesta degli organi ispettivi. I lavoratori devono essere conteggiati come "teste" e non con gli ordinari criteri di computo dei lavoratori.

8) Desidererei avere una precisazione riguardo l'istituzione del libro unico per un'associata in partecipazione, con solo apporto di lavoro, che presta la sua attività presso una ditta individuale artigiana. Fino ad ora non veniva elaborato alcun cedolino in quanto ai fini Inail paga il premio speciale artigiano e veniva inviato l'Emens al momento dell'erogazione di eventuali compensi. Se l'istituzione del libro unico risulta quindi essere obbligatoria, cosa deve essere registrato in

merito a questa tipologia di lavoratori? Tale obbligo sussiste anche durante il periodo transitorio?

R. Nel caso prospettato nel quesito ricorre l'obbligo di iscrizione dell'associato nel libro unico del lavoro (e quindi dell'elaborazione del cedolino paga). I dati da indicare sono: compenso, trattenuta previdenziale e ritenuta fiscale del 20%. L'obbligo decorre solo quando verrà adottato il libro unico.

9)Stante la possibilità di avere due sezioni separate, dati anagrafici -retributivi e presenze, è possibile per le due sezioni avere numerazioni distinte, luoghi e modalità di conservazioni differenti e vidimazioni differenti (per. Es. una vidimazione del datore del lavoro per le presenze e la vidimazione unica del professionista abilitato per le altre sezioni)?E' possibile separare il libro unico in più sezioni in base alla sede di lavoro? E' possibile separare il libro unico in più sezioni in base alla qualifica dei lavoratori (per esempio impiegati e dirigenti)?

R. Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 20/2008, ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un documento unitario: l'unitarietà deve essere riferita alla vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione.

Sono tuttavia, allo studio ipotesi interpretative che possano consentire una gestione separata così come indicato nel quesito.

10) La circolare del lavoro 20/08 prevede la possibilità di un'elaborazione separata delle presenze (senza inserirle all'interno del libro unico), come devono essere elaborate?Cartaceo, Meccanografico o altro?

R. L'elaborazione separata delle presenze può essere fatta con ogni mezzo compreso quello cartaceo. Tuttavia, una volta elaborate esse devono essere trasferite nel libro unico tenuto con uno degli strumenti previsti dal DM 9 luglio 2008 per consentirne l'unicità con i dati retributivi.

11) Per i dipendenti che vengono pagati a fine mese, con chiusura dei dati al 24/25 del mese, come dobbiamo comportarci per far confluire la giornaliera completa sul libro unico?

R: Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. In questo caso, dunque, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento (quando le presenze sono oramai completate) sarà possibile stampare il libro unico.

12) Chiedo di sapere per chi e' già in possesso di un'autorizzazione INAIL alla stampa laser per le aziende assistite, se con la nuova normativa dovrà richiederne una nuova oppure potrà continuare ad utilizzare la vecchia. Inoltre per poter assumere nell'agricoltura operai OTD alla luce dell'abolizione dal 18/8/2008 del registro imprese come bisogna operare?

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'Inail l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati. Al 18 agosto 2008 è stato abrogato il registro impresa pertanto nel caso di operai OTD in agricoltura si dovrà procedere con la sola comunicazione on line al centro per l'impiego. Tuttavia, si ritiene che tale libro possa essere ancora utilizzato nel periodo transitorio.

13) Abbiamo attualmente un'autorizzazione dall'INAIL per la stampa dei cedolini in modalità LASER. Per l'istituzione del nuovo Libro Unico dobbiamo tornare all'INAIL per una nuova autorizzazione visto che gli attuali cedolini saranno modificati con l'aggiunta del calendario delle presenze?

R. In primo luogo va precisato che l'adozione di un cedolino nel cui interno c'è anche la sezione presenze è una facoltà e non un obbligo. Ciò in quanto la sezione presenze potrebbe essere stampata anche in un foglio allegato al cedolino. Tuttavia, qualora il cedolino dovesse contenere anche la sezione presenze non sarebbe necessaria la nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'Inail l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

14) Chi deve apporre la sottoscrizione elettronica x la tenuta del libro su supporti magnetici? La circolare n.20/08 non specifica questo dato molto importante: la firma digitale è, infatti, di una persona fisica quindi si dovrà necessariamente identificare una figura responsabile di questo adempimento. (Il rappresentante legale? Il responsabile della conservazione?-che quindi andrà nominato appositamente come avviene per i documenti fiscali ..?)

R. Da uno dei soggetti legittimati alla tenuta del libro unico: dal datore di lavoro in caso di gestione diretta dell'azienda o in caso di affidamento ad professionista abilitato dal professionista stesso. Tuttavia, sul tema potrebbero essere forniti in futuro ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

15) Volevo sapere informazioni sul libro unico, nel settore agricolo, le modalità di tenuta e chiarimenti sul regime transitorio.

R. Durante il periodo transitorio si potrà continuare a tenere il registro impresa ed elaborare il cedolino per gli operai agricoli come si è fatto fino adesso.

16) Sembra chiaro che dal gennaio 2009 è possibile consegnare al dip.te il classico cedolino paga, (stampato con stampante laser), come è avvenuto fino ad ora e separatamente la stampa vidimata delle presenze fatta dalla procedura del rilevatore presenze. Esempio pratico: Vengono stampati i cedolini paga con la numerazione progressiva dal numero 10.000 al n. 10.050. La numerazione del foglio presenze deve partire dal progressivo 10.051?

-Nell'ufficio personale di un gruppo di ditte, vengono gestite ad esempio 5 ditte riconducibili ad un'unica proprietà. Attualmente, per la stampa del cedolino paga su vidimato, per ogni ditta veniva usata una vidimazione e una numerazione propria. Dal 2009 la capogruppo può chiedere di utilizzare un'unica numerazione progressiva?

R. La numerazione progressiva corretta è quella proposta nel quesito. Il libro unico del lavoro è un documento unitario, pertanto la numerazione deve essere unica. Rientrano tra i soggetti ai quali possono essere affidati gli adempimenti in materia di lavoro anche le società capogruppo che, pertanto, possono tenere e conservare il Libro unico del lavoro e richiedere una numerazione unica progressiva.

17) AI lavoratori temporanei – somministrati deve essere assegnato un numero di matricola tale e quale ai dipendenti?

Esempio

Assumo un dipendente A il 1° settembre

Prendo un temporaneo B il 10 settembre

**Prendo un dipendente C il 15 settembre
Il numero di matricola sarà consecutivo?**

Esempio

Contratto Nome matricola

Dip A 13

Tem B 14

Dip C 15

Oppure i temporanei avranno un loro elenco?

R. Non è più obbligatorio assegnare un numero matricola ad ogni dipendente. Tuttavia non si esclude la possibilità che, per un'organizzazione interna, il datore di lavoro continui ad assegnare un numero progressivo al lavoratore.

18) Impresa agricola (Consorzio forestale che applica il Contratto Forestali ed Agrari classificato "agricolo" da Inps e Scau); alla luce delle disposizioni sul libro unico mi risulta difficile attuare alla lettera la normativa. La ditta ha attualmente questa situazione:

impiegato agricolo: contributi versati con DM10 e assicurazione infortuni presso Enpaia

amministratori: assicurati Inail per gli infortuni ed iscritti alla Gestione Separata

O.T.D.: iscritti Inps ex Scau che comprende anche l'assicurazione per gli infortuni (no registro semplificato perché spesso sono più di 270 giornate/anno per cui no esclusione libro unico)

Ritengo che, come minimo, avremo DUE LIBRI UNICI:

UNO VIDIMATO INAIL PER IMPIEGATO E AMMINISTRATORI

UNO VIDIMATO INPS/SCAU PER GLI OTD

Diversamente non saprei come conciliare tutte le disposizioni attualmente in vigore (per esempio l'Inail sostiene che a suo giudizio la vidimazione del libro unico per le imprese agricole dovrà essere fatta come di consueto dall'Inps.)

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario, pertanto non è possibile istituire sezioni distinte. L'unico soggetto competente alla vidimazione è l'Inail anche durante il regime transitorio.

19) Un'azienda con sede legale e filiali in tutta Italia, che provvede direttamente alla stampa delle buste paghe dei suoi dipendenti, quali modalità deve seguire per istituire presso ogni filiale un libro unico con stampa laser ?

R. Dal quesito non si comprende se l'azienda elabora i prospetti paga in modo unitario per tutte le sedi oppure la medesima attività viene svolta in ciascuna filiale. Rimane fermo che il libro unico del lavoro è un documento unitario e l'azienda potrà essere in possesso di un'unica autorizzazione.

20) Siamo CdL abilitati costituiti in Ced con società SRL con autorizzazione Inail alla stampa laser con numerazione unica per la sola attività di elaborazione, esclusa la consulenza. Potremo elaborare come CED il libro unico con numerazione unica?

R. I ced non sono abilitati alla tenuta del libro unico del lavoro.

21) 1-attualmente abbiamo due autorizzazioni, rilasciate dalla sede Inail competente, a stampa laser una per i fogli paga ed una per i fogli presenza; queste autorizzazioni sono valide anche per l'istituzione del libro unico o dobbiamo richiederne un'unica nuova?

2-Se abbiamo l'autorizzazione a stampa laser la conservazione del libro unico sarà su supporto cartaceo e quindi è corretto?

3-Nella ns. azienda lo stipendio corrisposto il 27 di ogni mese è relativo al mese stesso e comprende le presenze/assenze del mese precedente. Ad esempio: lo stipendio pagato il 27 ottobre

2008 comprende la mensilità di ottobre e la regolarizzazione di straordinari, ferie, trasferte, etc, effettuati nel mese di settembre. In questo caso l'obbligo della stampa del libro unico deve essere effettuata entro il 16 novembre, anche per le presenze di settembre? Se no come dobbiamo fare?

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare modalità più semplice per comunicare all'INAIL l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

In caso di stampa laser la conversazione del libro unico del lavoro può essere fatta in forma cartacea.

Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. Pertanto, in questo caso, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento sarà possibile stampare il libro unico. Rimane fermo che sul calendario sfasato ci sono in corso valutazioni per semplificare al massimo gli adempimenti delle aziende e dei professionisti.

22) Mi chiedo se con l'avvento del libro unico potrò stampare il calendario delle presenze di ogni singolo lavoratore sul retro del cedolino paga elaborato con modalità di stampa laser.

Se ciò fosse possibile la facciata stampata sul retro del cedolino, riportante il calendario, dovrebbe avere una numerazione progressiva o potrebbe avere la stessa numerazione del cedolino paga

R. La risposta è affermativa. Anche in caso di stampa fronte/retro la numerazione deve essere progressiva.

23) Durante il periodo transitorio, per una ditta di trasporti c/terzi, ricorre ancora l'obbligo della tenuta del registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili?

R. Si ritiene che dal 25 giugno il registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia abrogato.

24) Dall'agosto di quest'anno è stato istituito il libro unico del lavoro, vorrei sapere la soluzione sul problema riguardante diverse aziende con più unità produttive sul territorio, assistite da più consulenti del lavoro che rendono difficile l'applicazione e l'elaborazione del libro unico con una sola numerazione sequenziale.

R. Su questo tema sono allo studio delle diverse soluzioni.

25) Attualmente nell'azienda in cui lavoro si procede alla stampa laser

Sia dei cedolini che del registro presenze usando due distinti programmi. Poiché nella circolare 20/08 del Ministero del Lavoro è prevista l'elaborazione separata del calendario presenze il nostro libro unico potrebbe essere composto, prendendo ad esempio gennaio 2009, dai cedolini del mese numerati da 1 a 50 e seguiti dal registro presenze, formato attualmente da 4 pagine al mese ?

La numerazione del calendario presenze seguirebbe quella dei cedolini (da 51 a 54 nell'esempio) o sarebbe autonoma (da 1 a 4 in gennaio, da 5 a 8 in febbraio e così via) ?

R: Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro. Per di elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica. La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario delle presenze. Dato che il libro unico del lavoro è un documento unitario la sezione presenze e la sezione dei dati retributivi deve avere la stessa numerazione. Sul tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

26) Annotazione su libro unico dei rimborsi spese.

Un'azienda procede mensilmente a rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per le trasferte (vitto – alloggio – eventuali riparazioni del veicolo aziendale).

I documenti di spesa sono però rilasciati con fatture/ricevute intestate direttamente all'azienda. Poiché i rimborsi così effettuati equivalgono alla restituzione di somme anticipate per conto dell'azienda, si chiede se debbano comunque transitare sul libro unico.

R. La norma prevede espressamente l'annotazione nel libro unico del lavoro delle somme a titolo di rimborso spese.

27) Il ns. Studio Associato attualmente ha l'autorizzazione alla Numerazione unica dei cedolini con elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo. E' esatto quanto appreso nei vari incontri su tale argomento che dal 1° gennaio 2009 con tale sistema è come se il libro unico di tutti i clienti assistiti fosse conservato dallo scrivente Studio?

Per ovvii motivi (obbligo di esibizione del libro unico e dell'altra documentazione di lavoro, conservazione per 5 anni) lo scrivente Studio vorrebbe solo conservare la copia dei cedolini elaborati e non avere anche l'incombenza della conservazione degli originali. Come dovremmo quindi organizzarci per non avere questo obbligo?

R. Va distinto il ruolo di chi elabora il libro unico del lavoro (nell'esempio lo studio di consulenza del lavoro che elabora il cedolino paga) da chi conserva il medesimo libro, che può essere lo stesso professionista oppure l'azienda.

28) Un'azienda che ha due sedi, in regioni diverse, e viene gestita da due consulenti del lavoro (uno per sede) fino ad oggi stampa in sede le presenze, e ogni consulente procede ad elaborare i cedolini paga utilizzando il proprio bollato.

Da gennaio 2008 sarà possibile continuare come sopra, se il singolo consulente stampa il libro unico per la sede di competenza (cedolino + presenze)?

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

29) -L'azienda dove registra le presenze dei lavoratori da comunicare al consulente che tiene il libro unico?

-esiste un modulo per la comunicazione alla DPL delle ditte il cui libro unico è tenuto presso il consulente del lavoro?

R. Le imprese possono rilavare in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica, non esistono particolari modelli. La comunicazione alla DPL può essere fatta in carta libera senza uno specifico formulario.

30) I consulenti del lavoro già in possesso dell'autorizzazione INAIL alla Vidimazione dei fogli mobili (paga) con stampa laser devono ripresentare per il libro unico (laser) nuova richiesta all'INAIL oppure e' valida quella già in possesso.

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Si stanno cercando delle modalità più semplici per comunicare all'INAIL l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

31) Per il collaboratore coordinato e continuativo bisogna indicare le presenze nel Libro Unico del Lavoro?

R. In base Alle istruzioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 per i collaboratori coordinati e continuativi occorre indicare le sole assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali.

32) Un consulente del lavoro elabora e stampa su laser (previa comunicazione all'INAIL) mensilmente il libro unico di un proprio cliente datore di lavoro, e lo consegna a quest'ultimo entro il giorno 16 del mese successivo a quello oggetto di elaborazione. In questo caso è correttamente detenuto -il libro unico -presso il cliente?

R. I dati previsti devono essere riportati per ciascun mese di riferimento entro il 16 del mese successivo, pertanto è corretto consegnare l'originale del libro unico del lavoro al datore di lavoro entro quella data.

33) Sarà possibile stampare la sezione presenze del libro unico utilizzando una numerazione unica ma diversa dalla numerazione unica che il consulente adotta nella stampa della sezione anagrafico -retributiva ? in sostanza, sarà consentito al datore di lavoro continuare a stampare (con stampa meccanografica o laser) direttamente le presenze utilizzando una sua personale numerazione (diversa dalla nostra) ovvero la numerazione della sezione deve coincidere quella unica dello studio?

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

34) Ma i CED possono continuare ad adempiere alla tenuta del libro unico.

R. I ced non sono abilitati alla tenuta del libro unico del lavoro.

35) Il mio quesito riguarda la numerazione del libro unico. Attualmente ho 2 autorizzazioni dell'Inail alla stampa laser dei cedolini perché li elaboro in due diversi studi (Isernia e Modena) con 2 software diversi. Mi dicono che avere 2 autorizzazioni è già errato. Cosa succederà con il libro unico? Potrò stampare nei due diversi studi con due diverse numerazioni? Anche i software utilizzati sono diversi.

R. Il possesso di due autorizzazioni appare, in effetti, anomala. La normativa del libro unico del lavoro non prevede la richiesta di una nuova autorizzazione rispetto a quella già esistente. Si sta verificando la possibilità di comunicare, in via semplificata, all'INAIL l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati. Si ritiene che la numerazione per un professionista debba essere unica indipendentemente dai software utilizzati.

36) La conservazione del libro unico su supporto informatico è da considerarsi direttamente applicabile?

R. La procedura di conservazione su supporto informatico è immediatamente applicabile.

37) Per un'azienda avente cinque sedi di lavoro stabili ed organizzate in diversi paesi d'Italia, la gestione del personale è affidata a diversi consulenti del luogo ove si trovano le sedi, fermo restando l'accentramento di alcuni adempimenti (esempio 770.)

Alla luce dell'istituzione del Libro Unico del Lavoro è giusta l'interpretazione che l'azienda si deve avvalere di un unico consulente per fare in modo che il libro unico del lavoro sia costituito da un documento unitario, quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione, come dettato nella circolare INAIL del 10/09/2008.

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

38) Ho letto nell'edicola basic di oggi dell'obbligo d'iscrizione anche per i l.a.p. che operano in associazioni private, la domanda è, di conseguenza vige anche l'obbligo d'iscrizione per i l.a.p. che operano presso le associazioni sportive iscritte alle federazioni i cui percipienti non superano il compenso di €7.500,00 o no?

R. L'iscrizione nel libro unico del lavoro è obbligatoria per qualsiasi tipo di collaborazione coordinata e continuativa.

39) Mi é parso di capire che la comunicazione alla DPL delle ditte in carico presso il professionista andrà fatta utilizzando il canale telematico. Già in sede di prima comunicazione entro il periodo transitorio (31/12/2008)? O entro tale data basterà una comunicazione cartacea? Scomparirà l'adempimento annuale all'INAIL? (comunicazione ditte entro 31 marzo?)

R. Entro il 31 dicembre 2008, il consulente già in possesso della numerazione unica, dovrà comunicare all'INAIL, e non come detto nella domanda alla DPL, l'elenco delle aziende assistite. Nelle prossime settimane, l'Istituto comunicherà le modalità per svolgere questo adempimento. L'obbligo dell'invio dei prospetti riepilogativi dei fogli paga elaborati mensilmente entro il 31 dicembre non è più dovuto.

40) Il consulente del lavoro, con regolare possesso dell'autorizzazione Inail per la stampa laser dei fogli paga con numerazione unica, elabora le buste paga e tutti gli altri adempimenti annessi per le aziende assistite. La documentazione viene però conservata presso la ditta. Volendo continuare, anche con il libro unico del lavoro, a seguire la stessa prassi, si chiede quali sono le comunicazioni e quali enti.

R. Nel caso descritto nella domanda al termine della fase transitoria (il 31 dicembre 2008), il consulente già in possesso della numerazione unica, dovrà comunicare all'INAIL l'elenco delle aziende assistite. Quando il libro unico del lavoro sarà a pieno regime, entro 30 giorni dell'avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e dell'interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori assistiti, dovrà inoltrare una comunicazione all'INAIL per via telematica.

41) Può un datore di lavoro tenere un libro presenze non vidimato (per uso interno), e comunicare i dati mensilmente al consulente che poi li trasferisce nel libro unico che verrà elaborato comprensivo della sezione presenze?

R. La risposta è affermativa. Il datore può rilevare le presenze con qualsiasi mezzo cartaceo o elettronico.

42) E' possibile per l'azienda stampare le presenze da sola su fogli bianchi non vidimati e allegarle senza trascriverle al libro unico? La domanda mi sembra chiarissima perché è il grande

problema di noi piccoli consulenti dalla vostra risposta però vedo che non avete capito la domanda.

Cioè oggi funziona così per noi piccoli: l'azienda registra le presenze del suo personale giornalmente poi ci invia il foglio presenze e noi inseriamo per totali le assenze e gli straordinari nel software per l'emissione del cedolino.

Bene, la domanda era: possiamo continuare a fare così o dobbiamo trascrivere giorno per giorno le presenze sul cedolino? Se possiamo continuare a fare così, le presenze che la ditta tiene "separate" dove le stampa? Su fogli bianchi numerati? Su fogli preventivamente vidimati da Inail? Deve farsi dare autorizzazione a stampa laser delle presenze? La numerazione deve essere "autonoma" o seguire quella unica del consulente?

R. Ciò che si afferma nella domanda non è possibile. Il libro unico del lavoro è un documento unitario pertanto devono essere registrate le presenze nello stesso.

43) Nel libro unico del lavoro, oltre ai dati identificativi dei lavoratori somministrati, dovranno essere indicati anche i dati identificativi dei lavoratori provenienti da cooperative di produzione e lavoro, utilizzati ad esempio per prestazioni di pulizia, facchinaggio, ecc.

R. Per i lavoratori citati nella domanda non è necessario l'indicazione nel libro unico del lavoro.

44) La Circolare n. 20 del 21/08/2008, interpretando l'art. 39 della L. 133/2008 di conversione del DL 112/2008, esclude i lavoratori autonomi dall'iscrizione nel libro unico del lavoro. È noto che molti lavoratori dello spettacolo e dello sport siano professionisti titolari di partita IVA ovvero autonomi occasionali. Restando ad un'interpretazione letterale del testo, si dovrebbe concludere che tali soggetti non siano da iscrivere nel libro unico. Tuttavia, qualche dubbio nasce dal fatto che spesso l'ENPALS abbia sostenuto che i lavoratori dello spettacolo non sono né autonomi né dipendenti: sono lavoratori dello spettacolo e basta. Ciò in quanto la normativa previdenziale ENPALS equipara le categorie suddette dal punto di vista dell'obbligazione contributiva che ricade sull'azienda committente di lavoro autonomo ovvero datrice di lavoro subordinato.

A ciò si aggiunga che con circolare ENPALS n. 15/2008, raccogliendo il parere del Ministero del Lavoro, l'Ente ha ribadito l'obbligo di comunicare al collocamento preventivamente i nominativi degli autonomi dello spettacolo. E ciò nonostante che con nota n. 13 del 14/02/2007, il Ministero, nel paragrafo Oggetto delle comunicazioni, sottoparagrafo Rapporti di lavoro, lettera E, avesse escluso le forme di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. da quelle per cui si dovesse procedere alla comunicazione preventiva obbligatoria.

In conclusione, si vorrebbe sapere se a, giudizio della Fondazione Studi, eventualmente anche a mezzo di interpello al Ministero, i lavoratori autonomi dello spettacolo siano o non siano da iscrivere nel Libro Unico del Lavoro.

R. Allo stato attuale i lavoratori autonomi titolari di partita IVA anche dello spettacolo non rientrano tra soggetti che devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

45) Tanto L'INPS quanto L'INAIL di Catania si sono rifiutati di vidimare i libri paga per i lavoratori agricoli da servire per il periodo transitorio.

Si chiede:

1) chi deve vidimare questi benedetti libri?

2) In caso negativo dove vanno registrate le presenze e le paghe di detti lavoratori fino al 31 Dicembre?

R. L'unico soggetto competente alla vidimazione è l'Inail anche durante il regime transitorio.

46) Tra i vari dubbi su queste nuove disposizioni ministeriali ne ho uno di carattere pratico o forse mi è sfuggito qualche passaggio.

Fino a qualche mese fa i clienti mi inviavano via fax una copia delle presenze dei dipendenti del mese precedente, ma adesso i clienti dovranno avere un software a parte oppure un semplice pro memoria delle presenze da comunicare al consulente?

R. I datori di lavoro possono rilevare le presenze con qualsiasi mezzo anche cartaceo.

47) Buongiorno, in caso di rilevazione elettronica aziendale delle presenze posso richiedere un'autorizzazione aziendale della stampa delle presenze e continuare a stampare il cedolino come consulente?

Devo consegnare al dipendente un estratto analitico mensile delle sue presenze?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro. Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori con qualsiasi mezzo (cartaceo od elettronico).

La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario delle presenze.

Ne consegue che il datore di lavoro non ha bisogno di autorizzazione da parte dell'INAIL, per rilevare le presenze.

48) Abbiamo il caso di un'azienda che, pur avendo le presenze in linea con il mese di riferimento, come prassi retribuisce gli straordinari il mese successivo (lo stesso dicasi per i rimborsi spese.) È consentito continuare a seguire questa impostazione nel libro unico, anche se tutti gli altri elementi variabili sono trattati (e retribuiti) nel mese di competenza?

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. Pertanto la prassi descritta nella domanda è ancora possibile?

49) Desidererei sapere se la procedura che adottato per la stampa del libro paga ora libro unico è esatta. Stampo la busta paga senza la vidimazione INAIL e la consegno all'azienda che consegna al dipendente previa sottoscrizione della stessa all'atto del pagamento. Entro il 16 del mese successivo al periodo considerato stampo il libro paga ora libro unico con tutti i riferimenti previsti dalla norma ovvero timbro INAIL nr. di autorizzazione, progressivo e data ed ora di stampa del cedolino. La stessa procedura può essere adottata se l'azienda dispone di una propria autorizzazione?

R. La procedura descritta nella domanda è corretta anche nel caso in cui l'azienda disponga di una propria autorizzazione.

50) In caso di elaborazioni separate da più consulenti del lavoro come Dovrà essere tenuto il Libro unico? Io mi trovo in queste 3 situazioni

1) uno studio elabora i cedolini dei copro e un'altro quello dei lavoratori dello spettacolo,

2) uno studio elabora i cedolini dei dipendenti un'altro quello dei lavoratori agricoli

3) lo studio di Milano elabora i cedolini per la sede di Milano e un altro studio di Roma elabora quelli per la sede di Roma

Uno degli studi indicati deve "perdere" il cliente?

Finora c'e' soltanto da organizzarsi per la compilazione del mod. 770.

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

51) Abbiamo il seguente problema: come consulente del lavoro elaboro le buste paga dei dipendenti di una società mentre il commercialista si occupa di tutti i collaboratori a progetto. Come potremo continuare la gestione con il nuovo libro Unico?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

52) Assodato che il consulente già autorizzato alla numerazione unica non deve chiedere una nuova autorizzazione; detto questo le mie domande sono le seguenti:

1) la numerazione deve essere individuale per ogni singola azienda?

2) essendo autorizzato alla numerazione unica, si prosegue con l'attuale sistema, senza avere però più l'obbligo di presentare un riepilogo con i numeri progressivi attribuiti ad ogni singola?

3) visto la modifica in "libro unico" e non più cedolino paga è possibile dal 01.01.2009, ripartire con la numerazione progressiva dal numero "1".

R. Il Consulente, che elabora per conto dei suoi clienti il libro unico del lavoro, continua ad utilizzare la numerazione unica. Dall'1.01.2009 si potrà continuare con la numerazione già utilizzata senza ripartire dal numero uno.

53) Un'azienda con più sedi nel territorio italiano che si serve di più consulenti. Chi deve tenere il libro unico? Come si fa per la numerazione progressiva e unica? I file dei cedolini anche se inviati fra consulenti, sempre deleterio, possono non essere congrui tra i vari programmi informatici e comunque un consulente non si farà mai carico di rielaborare cedolini di altri consulenti.

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

54) La domanda da porre è la seguente: è possibile stampare su un foglio a parte le presenze dei dipendenti e tutti gli altri dati sul libro unico.

R. Le tre sezioni che compongono il libro unico del lavoro possono essere stampati su fogli distinti.

55) Posso stampare un foglio paga laser non vidimato e numerato e senza calendario presenze per consegnarlo ai dipendenti quale busta paga e successivamente, entro il 16 del mese, stampare il libro unico su diverso foglio paga laser numerato in continuo e con la sezione presenze in regola con le autorizzazioni Inail?

R. Ciò che si afferma nella domanda è possibile, in quanto il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento.

56) Nel mio studio vengono effettuati adempimenti sia per dipendenti che per collaboratori ma ci sono ditte che affidano a noi la tenuta dei dipendenti e ad altri professionisti (es. commercialista) la tenuta dei collaboratori a progetto. Sarà possibile tenere due libri? E come può avvenire il coordinamento? Uno dei due professionisti sarà costretto a cedere il lavoro all'altro?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

57) Come si dovranno gestire i soggetti non previsti dal libro unico?

Mi riferisco ad esempio ai praticanti che percepiscono borsa di studio per i quali elaboriamo il cedolino solo ai fini irpef. oppure agli amministratori non soggetti a INAIL per i quali elaboriamo il cedolino solo ai fini irpef.

R. Per i primi può essere elaborato un cedolino senza numerazione, per gli altri soggetti indicati nella domanda, anche se non soggetti all'INAIL, dovranno essere iscritti nel libro unico del lavoro, in quanto essendo delle collaborazioni coordinate e continuative, l'iscrizione è obbligatoria indipendentemente dal rischio assicurato o meno.

58) Ho diverse realtà medio grandi con ufficio personale interno che gestisce, con regolare autorizzazione Inail, la stampa laser delle presenze. Il loro software è integrato con il mio solo per quanto riguarda la gestione dei totali mensili necessari per l'elaborazione delle paghe del personale effettuata nel mio studio.

Allo stato attuale non sembrerebbe possibile continuare con tale procedura di gestione separata. E' ipotizzabile una concessione in tal senso (gestione delle presenze presso il cliente e libro unico presso lo studio senza calendario presenze)?

In caso negativo si avrebbero notevoli aggravii, rispetto ad oggi, di costi e tempi di lavorazione...

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

59) Può una società tenere il libro unico per azienda partecipata (non controllata né collegata) ? attualmente sta elaborando i cedolini e l'azienda detiene presso la propria sede i libri obbligatori

...

La società, in questo caso, ed anche nel caso di controllate e collegate comunica all'Inail la tenuta del libro unico per le altre ? e le altre comunicano alla Dpl che il libro unico è detenuto dalla società capogruppo?

R. Le società capogruppo rientrano tra i soggetti ai quali possono tenere e conservare il Libro unico del lavoro anche per le imprese facenti parte dei gruppi di impresa. Per gruppi di impresa occorre rifarsi all'articolo 2359 del codice civile e al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. Valgono gli stessi adempimenti previsti all'INAIL e alla DPL anche per i gruppi di società.

60) Si chiede se sia necessario "registrare" nel Libro Unico Lavoro i soggetti presenti presso il datore di lavoro in qualità di borsisti, stagisti, tirocinanti.

R. Per tali soggetti non vi obbligo di registrazione nel libro unico del lavoro, si potrà stampare un cedolino senza numerazione.

61) Si chiede cortesemente se per quanto attiene le Aziende agricole, vista l'abolizione dei registri d'impresa e visto il non possesso tuttora di preventiva autorizzazione Inps, quale procedura è da ritenere più corretta ai fini del rispetto delle nuove procedure sul LUL.

R. Si ritiene che per il periodo transitorio si potrà continuare a tenere il registro impresa ed elaborare il cedolino per gli operai agricoli come si è fatto fino adesso. La vidimazione del libro unico del lavoro per le imprese agricole compete in ogni caso all'INAIL.

62) I comuni che attivano i cantieri di lavoro regionali che retribuiscono utilizzando i CCNL in base ai cantieri attivati sono tenuti ad istituire il libro unico?

R. No, sono esclusi dall'istituzione del libro unico del lavoro gli appartenenti alla Pubblica amministrazione la cui definizione è contenuta all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 quindi anche i comuni.

63) Come deve essere gestito, a seguito dell'introduzione del libro unico del lavoro, il caso di un'azienda, con unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale, assistita da più consulenti del lavoro?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

64) Sembrerebbe che il consulente che già abbia un'autorizzazione INAIL inerente la stampa dei cedolini Laser, non debba chiedere una Nuova Autorizzazione per il Libro Unico (è quanto risulta da un articolo apparso sul Sole 24 Ore, e che faceva riferimento alle vostre delucidazioni)!

1) Mi chiedo, però, se la numerazione progressiva unica apposta dal Consulente su ciascun cedolino debba continuare nella sua normale progressione, o con l'istituzione del Libro unico tale numerazione debba ripartire da Zero?

2) E' consigliabile comunicare all'INAIL l'elenco delle ditte attualmente assistite, e alla DPL la delega di ciascun cliente, solo quando, in effetti, si istituisce il Libro Unico (ipotizzando che tale adempimento avverrà l'1 Gennaio 2009, quindi la comunicazione avverrà entro il 31 Gennaio), oppure è valida la comunicazione, anche se inoltrata durante il periodo transitorio (durante il quale, di fatto, non esiste il Libro Unico)?

R. La numerazione può continuare la sua normale progressione.

Il ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008, in chiave semplificativa e transitoria, ha precisato che il Consulente del lavoro già in possesso della numerazione unica dovrà comunicare all'INAIL, per via telematica, entro il termine del periodo transitorio (31 dicembre 2008) l'elenco delle aziende assistite.

La comunicazione alla DPL dovrà essere inoltrata anche se già effettuata in base alla precedente normativa e può essere trasmessa anche durante il periodo transitorio producendo effetti immediati.

65) Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito, attualmente seguo una società consortile per la quale eseguo mensilmente la contabilità del personale per dipendenti assunti direttamente dalla società, poiché la suddetta società nell'ambito di un progetto finanziato dalla regione ha la necessità di rendicontare alla Regione stessa oltre ai costi che sostiene per le collaborazioni a progetto che ha attivato anche i costi che le singole aziende consorziate sostengono per i collaboratori che si occupano anche dell'attività della società consortile, e considerato che ogni singola azienda facente parte del consorzio si avvale per la contabilità del personale ciascuna di un professionista differente o di proprio personale dipendente, mi chiedo in riferimento all'istituzione del libro unico del lavoro come mi debbo comportare ?

Poiché mi è parso di capire che il libro debba essere unico e riferito a tutti i dipendenti e collaboratori?

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario a livello di singola azienda, dato che ogni azienda facente parte del consorzio è un soggetto giuridico autonomo ognuna potrà continuare ad avere il proprio libro unico del lavoro.

66) Vorrei porvi un quesito in merito a quali presenze devono essere riportate nei seguenti 2 casi.
1) se la busta paga viene elaborata andando a considerare gli elementi del mese precedente (per esempio settembre08 viene elaborato andando a considerare i vari elementi, ferie, malattie... di agosto08 si dovranno considerare le presenze di agosto 08 oppure ...) 2) se l'azienda paga la busta paga del mese il 27 le presenze vengono fatte pervenire una settimana prima e pertanto la busta verrà elaborata sulla base delle presenze effettive fino al 20, sulla base delle eventuali rettifiche del mese precedente per i giorni non indicati nel foglio presenze (per ferie, malattie, straordinari...) e sulla base delle previsioni per gli ultimi giorni del mese (i dipendenti vengono considerati presenti.)

In questo caso si farà una doppia stampa: la stampa della busta paga del mese priva delle presenze e successivamente entro il 16 del mese successivo la stampa delle presenze del mese di elaborazione del cedolino con le relative presenze. (per esempio sett08 viene elaborato con le presenze di sett.08, con le rettifiche eventuali di agosto08 e con le previsioni di sett.08. Le presenze sono di sett. 08 di tutto il mese?)

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. In questo caso, dunque, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento (quando le presenze sono oramai completate) sarà possibile stampare il libro unico.

67) La previsione del secondo comma dell'art.39 del DL 25/06/2008, n.112, secondo la quale nel libro unico del lavoro deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, tra le altre, le somme a titolo di rimborso spese è da intendersi che le somme a titolo di rimborso spese devono essere comprese nel libro unico solamente nel caso in cui abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro?

R. Le somme a titolo di rimborso spese in ogni caso devono essere indicate nel libro unico del lavoro.

68) A seguito dell'entrata in vigore della detraibilità integrale dell'Iva su servizi alberghieri e di ristorazione, volevo sapere se l'obbligo di inserire nel libro unico, i rimborsi spese liquidati ai dipendenti, decorre dall'1 gennaio 2009 o è da applicare anche nel regime transitorio inserendoli quindi nel vecchio libro paga''?

R. I rimborsi spese devono essere indicati nel momento in cui il libro unico del lavoro entrerà a pieno regime.

69) Per le aziende che svolgo attività cantieristiche (edili, installazione impianti, ecc.), i registri presenze vanno ancora tenuti e vidimati anche dallo 01/01/2009? Se no, ai fini l'identificazione del personale in forza in caso di ispezioni, sono sufficienti i tesserini oppure bisogna istituire qualche altra forma di registro?

R. Dallo 01/01/2009 il registro presenze non può più essere vidimato, può essere tenuto per esigenze interne dell'azienda ai soli fini della registrazione delle presenze. L'identificazione del personale in forza avviene attraverso la ricevuta della comunicazione on line al centro per l'impiego.

70) Volevo sottoporvi alcuni quesiti:

1) dati sugli ANF: devono riportare anche il numero dei componenti del nucleo familiare, il reddito e il num. Tabella INPS di riferimento o è sufficiente esporre in libro unico l'importo percepito dal dipendente?

2) detrazioni: devono essere esposti anche i giorni di riferimento o basta l'importo?

3) rimborso spese: vanno esposte le singole voci (hotel, taxi, eventuali anticipi) o basta un totale?

R. Per quanto riguarda il dato sugli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni occorre indicare gli stessi dati che ora sono indicati nel cedolino, mentre per quanto riguarda il rimborso spese dovrà essere indicato solamente il totale.

71) In merito all'esposizione sul libro unico del calendario delle presenze, per quelle aziende che operano con il calendario sfalsato, con attualmente consegna dei cedolini paga entro il 24 del mese, come è necessario procedere?

Nel caso specifico l'esempio potrebbe essere il seguente:

Competenza mese di giugno, all'oggi si considera il mese di giugno interamente lavorato, vengono aggiunte/tolte le sole variabili del mese di maggio (mese precedente). Entro il 24 del mese di giugno vi è la consegna all'azienda delle buste paga.

Le problematiche da evidenziare con il libro unico sono:

a) sarà necessario esporre un doppio calendario (uno per il mese di giugno) e l'altro per le variabili del mese di maggio?

b) Le presenze del mese di giugno (intendo le giornate lavorate -non le variabili), consegnando i cedolini paga il 24 di giugno, comunque sono indicative (essendo elaborate a priori.) Come si potrà ovviare a tale presunta discrepanza tra la busta paga e le presenze in caso di variazioni sopravvenute nel mese di giugno, tra le effettive presenze e quanto presunto?

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento.

72) Come è gestibile il Libro Unico e, conseguentemente la numerazione progressiva del professionista, posto che per un'azienda gli adempimenti relativi alle paghe e stipendi sono effettuati e tenuti dal Consulente del lavoro mentre gli adempimenti relativi all'elaborazione dei compensi mensili amministratori sono effettuati dal commercialista.

Alla luce dell'istituzione del LUL è ancora fattibile una gestione "spezzata" degli adempimenti oppure, per sua natura, il LUL dovrà essere tenuto da un unico professionista vista l'inscindibilità della progressione della numerazione?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

73) Durante il periodo transitorio entro quale termine devo essere compilare le ore sul registro delle presenze?

Quali documenti devono essere conservati in azienda per dimostrare la regolare assunzione dei dipendenti, ove la documentazione sia tenuta c/o lo Studio di consulenza?

R. Il Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 ha chiarito che nel periodo transitorio le modalità di tenuta, compilazione ed esibizione sono quelle dettate dall'art. 39 del DI n. 112/2008 e del DM 9.7.2008. Per quanto riguarda la seconda domanda occorre conservare la ricevuta della comunicazione on line al centro per l'impiego.

74) Ho tra i miei clienti un'agenzia di formazione riconosciuta dalla regione. Quest'agenzia fa molti corsi di formazione a cui partecipano allievi di tutte le età; tali allievi sono scritti nel libro matricola e le presenze giornaliere, ai fini Inail, vengono riportate sul registro presenze. In sede annuale viene fatto il calcolo dell'autoliquidazione per liquidare il relativo premio assicurativo. Nel libro unico devono essere riportati gli allievi? E se sì devono essere riportati ogni mese, con le relative presenze? Preciso che tali soggetti non percepiscono alcun compenso.

R. I soggetti indicati nella domanda non devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

75) Nel periodo transitorio, un'azienda che utilizza personale "somministrato" ha l'onere di tenere documentazione aggiuntiva oltre a quella del contratto, visto che non ha ancora istituito il libro unico?

R. No, l'obbligo per i lavoratori somministrati scatta da quando il libro unico del lavoro entrerà a pieno del regime

76) I quesiti che desidero sottoporvi sono i seguenti: 1) nel periodo transitorio (18 agosto -31 dicembre 2008)durante il quale i documenti ufficiali risultano essere il foglio presenze e il foglio paga, dove vanno iscritti i lavoratori somministrati in attesa del definitivo avvio (anche e soprattutto da parte delle case che ci forniscono i software) del libro unico in modo tale che le aziende più virtuose si sentano tranquille? 2) qualche giorno fa in fase di accesso in cantiere da parte degli ispettori INAIL è stato chiesto alla ditta di esibire il libro matricola, ora abrogato. Cosa dobbiamo rispondere e come ci dobbiamo comportare in questo caso? Consigliamo ai clienti di tenere comunque una copia del libro aggiornato fino al 18 agosto presso tutti i cantieri oppure no?

R. No, l'obbligo per i lavoratori somministrati scatta da quando il libro unico del lavoro entrerà a pieno del regime.

Il libro matricola è stato abrogato definitivamente dall'18.08.2008 pertanto non va più aggiornato ne deve essere più tenuto sul luogo del lavoro, ma deve essere conservato per almeno 10 anni dall'ultima registrazione.

77) Domanda 1)

Abbiamo un contratto in associazione in partecipazione con una S.a.s.: va registrato nel libro unico anche se è una società?

Domanda 2)

Per i lavoratori interinali devono essere registrati i dati anagrafici; la decorrenza del contratto va registrata?

Se sì anche le eventuali proroghe? E dove?

Domanda 3)

Considerato che gli stipendi vengono pagati il 27 di ogni mese i cedolini saranno stampati sul libro unico entro tale termine.

Mentre le presenze devono essere registrate entro il 16 del mese successivo. E' esatto?

Domanda 4)

Dato che gli straordinari sono pagati il mese successivo a quello di effettuazione, in quale mese devono essere registrati sul Libro Unico?

R.

1) No vanno iscritti soltanto le associazioni con apporto di solo lavoro o misto (lavoro e capitale.)

2) Per i lavoratori somministrati non va indicata la decorrenza del contratto

3) Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. In questo caso, dunque, nel mese può essere consegnato un cedolino senza numerazione al dipendente e solo nei sedici giorni del mese successivo a quello di riferimento (quando le presenze sono oramai completate) sarà possibile stampare il libro unico.

4) Possono essere registrati nel libro unico del lavoro del mese successivo.

78) Il socio amministratore di una SAS va iscritto nel libro unico?

R. Solo qualora per la carica di amministratore riceva un compenso

79) Un'associazione di promozione sociale che compila, tramite un proprio programma paghe, il cedolino del proprio associato in partecipazione e tiene manualmente libro matricola e retribuzioni, come dovrà adeguarsi per poter compilare il libro unico?

R. Il Libro unico del lavoro non potrà essere tenuto in forma cartacea, pertanto si dovrà dotare di un programma per l'elaborazione meccanografica o per la stampa laser.

80) L'art 39 del D.L. 112/2008 prevede che nel libro unico sia effettuata qualsiasi annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese. In un'impresa edile tale esposizione è di difficile attuazione visto che spese di vitto e alloggio relative ad una squadra di operai vengono riepilogate nella nota spese del capo cantiere. Dovrò estrapolare da tale nota spese la somma relativa ad ogni lavoratore ed indicarla nel libro unico?

R. Nel libro unico è previsto espressamente l'indicazione dei rimborsi spese, pertanto si dovrà procedere a indicare nella notula distintamente le spese di vitto e alloggio per ogni operaio.

81) Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale (art. 90 co. 3, L. 27.12.2002), di natura non professionale, reso in favore di Associazioni sportive dilettantistiche deve essere annotato nel libro unico?

R. Le collaborazioni coordinate e continuative, qualsiasi sia la loro natura, devono essere iscritte nel libro unico del lavoro.

82) Nel periodo transitorio si può ancora tenere libro matricola e presenze?

R. Il libro matricola è stato abrogato dall'18.08.2008 pertanto non occorre più aggiornarlo, mentre per il periodo transitorio si potrà continuare con la tenuta del libro presenze con le modalità di tenuta e compilazione ed esibizione dettate dall'art 39 del Dl 112/2008; vale a dire, compilandolo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

83) Vorrei sottoporre alla vostra cortese attenzione il quesito sollevato da due clienti del nostro studio. Si tratta di due aziende di grandi dimensioni che hanno strutturato la loro organizzazione interna per l'amministrazione del personale in due uffici, uno per la gestione dei dipendenti e l'altro destinato esclusivamente all'amministrazione e gestione del personale dirigente. Entrambi gli uffici operano autonomamente e separatamente, anche dal punto di vista della piattaforma gestionale avendo due diversi sistemi software applicativi. Tenuto conto della portata degli

adempimenti previsti per il nuovo libro unico, il quesito posto è sulla sussistenza o meno di vincoli o limitazioni ad istituire all'interno della stessa azienda due diversi libri, ciascuna con la propria autorizzazione e sequenzialità numerica di registrazione.

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario sia per quanto riguarda la vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione. La circolare n. 20/2008 ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro. Tuttavia, sono allo studio del Ministero del lavoro soluzioni per le problematiche evidenziate che saranno oggetto di chiarimenti nelle prossime settimane.

84) Tipologia: Società con unica partita iva strutturata con una sede legale, e molteplici sedi di lavoro sparse nel nord Italia, con attività e contratti anche differenti da quella della sede legale. Finora le sedi operative sono state trattate come realtà a se stanti, ognuna con proprio libro paga e presenza.

Il libro Unico del lavoro impone la centralizzazione della gestione paghe presso un unico consulente (proprio per l'univocità del libro stesso)?

Se si continuasse la gestione come fin d'ora effettuato a quali sanzioni amministrative si andrebbe incontro?

R. Attualmente sul tema proposto sono allo studio delle diverse soluzioni.

85) Un Ente di Formazione di emanazione di una Provincia, essendo considerato Ente Pubblico cosa deve fare?

Gli allievi dei corsi di formazione assicurati all'Inail (Registrati su Libri vidimati preventivamente dalla Regione) e che percepiscono dalla Regione un'indennità oraria pari a Euro 1,50, come vanno trattati?

R. Va verificato attentamente se l'ente considerato nel quesito è un ente di diritto pubblico non economico. In tale caso sono esclusi dall'istituzione del libro unico del lavoro gli appartenenti alla Pubblica amministrazione la cui definizione è contenuta all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Sarà sufficiente un'elaborazione di un cedolino senza vidimazione.

86) Posto che i C.d.L. dovranno inviare all'Inail entro la fine del periodo transitorio un elenco delle aziende assistite nel quale dovranno essere indicati i dati aziendali, il codice fiscale e il "codice cliente" attribuito dall'Inail, è possibile premere a che tale adempimento possa essere validamente ritenuto adempiuto mediante registrazione delle aziende clienti nell'area riservata ai "grandi utenti" di PUNTO CLIENTE del sito internet dell'Inail, imponendo, piuttosto, che ogni C.d.L. si impegni non solo a registrare le proprie aziende clienti, ma anche a eliminare quelle che non lo sono più entro il termine previsto dalla legge ossia i 30 giorni dal verificarsi dell'acquisizione o revoca dell'incarico professionale?

R. Ciò che si afferma nella domanda non è stato previsto. La comunicazione dell'elenco delle aziende assistite dovrà comunque essere in forma telematica. Sono in corso riunioni presso la Direzione Generale dell'Inail per predisporre il canale telematico necessario.

87) Vorrei un v/s parere su come comportarsi nel caso si voglia elaborare nei primi giorni di ciascun mese il cedolino in base alle presenze non del mese immediatamente precedente ma di quello anteriore e quali dati registrare nelle presenze che fanno parte del libro unico nella scadenza mensile del giorno 16. Se ad esempio si elabora il cedolino nei primi giorni di febbraio

2009 è corretto utilizzare le presenze di dicembre e poi entro il 16 annotare le presenze di gennaio? Non vi sarebbe in tal caso corrispondenza tra cedolino e presenze.

R. Ciò che si afferma nella domanda non è compatibile con le nuove regole del libro unico del lavoro.

88) Nel caso un'Azienda abbia più stabilimenti sparsi sul territorio nazionale in province diverse e, per la gestione del personale e l'elaborazione dei cedolini paga si avvalga di consulenti diversi che usano software diversi, come può essere gestito il libro unico del lavoro? Deve affidare l'incarico ad un unico consulente? Gli altri consulenti devono rinunciare in forza della nuova normativa ad un consistente pacchetto di clientela? E' possibile che ogni consulente proceda alla numerazione del libro unico relativamente all'incarico ricevuto dall'azienda per lo stabilimento o gli stabilimenti siti in quella provincia, oppure si potrebbe usare la numerazione alfanumerica distinguendo i vari professionisti con una lettera dell'alfabeto. Forse potrebbe tornare comodo anche un tracciato ministeriale, come per il modello 770, al quale tutti debbono attenersi.

R. Attualmente sul tema proposto sono allo studio delle diverse soluzioni.

89) L'articolo 39, comma 2 del dl 112/2008 recita:

“ nel libro unico deve essere effettuata ogni annotazione” relativa a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, ecc.

La circolare 20/2008 poi (pag.9) dice: Il datore di lavoro non può essere punito per gli errori di carattere meramente materiale e formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali.

Sicuramente le somme non incidono nei trattamenti previdenziali e fiscali salvo disconoscimento dei requisiti che le rendano tali.

Cosa significa a vostro giudizio “ che non incidono sui trattamenti retributivi”. I rimborsi spese poi esulano anche dal concetto di retribuzione pertanto si possono non indicare nel libro unico?

R. Qualunque tipo di rimborso spesa deve essere annotato nel libro unico del lavoro

90) Seguo ed elaboro cedolini per un'azienda sede operativa (ed amministrativa per tutta l'azienda) in provincia di Torino, con un'altra sede solo operativa in provincia di Brescia la cui elaborazione dei cedolini è affidata all'associazione industriale Bresciana, senza accentramento contributivo, sede legale a Torino presso uno studio di commercialisti.

Come deve essere gestito il libro unico? Può essere unico per ogni sede, sia per la numerazione che per la tenuta del libro?

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario sia per quanto riguarda la validazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione. La circolare n. 20/2008 ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro. Tuttavia, sono allo studio del Ministero del lavoro soluzioni per le problematiche evidenziate che saranno oggetto di chiarimenti nelle prossime settimane.

91) Abbiamo un'azienda con calendario falsato. Faccio un esempio pratico:

Presenze di settembre cedolino paga di ottobre con competenze di ottobre e variabili di settembre a regime quale sarà il termine di stampa del libro unico? Sarà 16 ottobre termine unico (obbligandoci ad una bella rincorsa soprattutto per i cedolini paga che si pagano il 26) oppure potremo diversificare le presenze (16 ottobre) e il cedolino paga (16 novembre -che però contiene

anche le variabili di settembre)? Oppure saranno scorporate le variabili del cedolino paga (insieme alle presenze) dalle competenze del mese corrente?

Inoltre nel regime transitorio (sempre caso sopra) possiamo stampare 16 ottobre le presenze e 16 novembre le paghe oppure tutto il 16 ottobre?

R. Sulle modalità di gestione del calendario sfasato sono in corso approfondimento presso il ministero del lavoro.

92) Si chiede se, per aziende che affidano le paghe a un consulente autorizzato alla numerazione unica e adottano un sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze, sia possibile adottare questa soluzione:

1) stampa dei dati retributivi (cedolino paga) con numerazione riconducibile al consulente.

2) stampa delle presenze su fogli numerati SEPARATAMENTE e vidimati relativi alla sola azienda in questione

Se ciò fosse ritenuto possibile l'azienda dovrà dotarsi di un'autorizzazione (oltre a quella riconducibile al consulente) per la numerazione e vidimazione di tali fogli?

Ovvio che poi paghe e presenze verrebbero "raggruppati fisicamente" nel libro unico.

R. La circolare n. 20/2008 ha precisato che non è possibile istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro. Tuttavia, sono allo studio del Ministero del lavoro soluzioni per le problematiche evidenziate che saranno oggetto di chiarimenti nelle prossime settimane.

93) Dalla Vostra risposta n.3 mi sembra di evincere che l'INAIL aprirà delle posizioni senza rischio: il mio caso è di società di capitali con soli soci a loro volta società che riceve in distacco un dirigente, non ho una posizione INAIL perché non ho rischi da assicurare, ma dovrò avere un libro unico perché ricevo un distaccato. L'INAIL non ha ancora deciso come considerare il mio caso ma sembra debba aprirmi una posizione per la sola vidimazione, è corretto?

R. La circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro ha precisato che i lavoratori distaccati devono essere inseriti, con i soli dati anagrafici, nel libro unico del distaccatario. Tuttavia, nel caso della presenza in azienda del solo distaccato, il datore di lavoro non sembrerebbe sia tenuto all'istituzione del libro unico.

94) Nel caso l'azienda incarichi il Consulente della tenuta dei documenti del lavoro compreso il Libro Unico, è obbligo del Consulente conservarli per 5 anni oppure potrebbe restituirli all'azienda nel corso del quinquennio, con obbligo di quest'ultima alla conservazione per il restante periodo? Nel caso l'azienda non conservasse adeguatamente i documenti, si può ravvisare qualche responsabilità da parte del Consulente?

R. Il Consulente del lavoro può, in qualsiasi momento, consegnare al proprio cliente l'originale del libro unico del lavoro per l'opportuna conservazione. E' buona pratica far sottoscrivere, nell'occasione una ricevuta di consegna, per evitare qualsiasi tipo di conflittualità.

95) Come funzionerà il libro unico per i CED che si avvalgono di un consulente che elabora sia presso il suo studio che presso la sede del CED (oggi con 2 autorizzazioni INAIL e quindi 2 numerazioni diverse) Dovrà essere numerazione unica per ogni consulente?

R. Ogni soggetto autorizzato all'elaborazione del libro unico del lavoro deve avere una propria autorizzazione. Tuttavia, il CED non è un soggetto autorizzato alla tenuta del libro unico.

96) Gli enti di formazione accreditati (soggetti non di diritto pubblico) che gestiscono corsi di formazione riservati a disoccupati, inoccupati, lavoratori in cigs sono esonerati dall'obbligo di denuncia di inizio attività corsuale a mezzo trasmissione modulo Unificato Lav. A seguito dell'abrogazione del libro matricola e del registro presenze disposta dalla L. 133/2008, quali saranno gli adempimenti riservati a tali enti da gennaio 2009, considerato che i corsi di formazione professionale non sono contemplati tra le fattispecie contrattuali interessate al Libro Unico del Lavoro?

R. Tali soggetti non vanno iscritti nel libro unico del lavoro

97) Nella New letter ricevuta giovedì 2 ottobre si legge nella rubrica risposte ai quesiti che la comunicazione alla DPL va fatta nuovamente.

Sul sole24 Ore di mercoledì 1° Ottobre l'articolo di pag. 35 “ Libro Unico, vecchio visto” afferma il contrario. Qual' è la versione giusta ?

R. Si ribadisce che la comunicazione alla DPL dovrà essere inoltrata anche se già effettuata in base alla precedente normativa e può essere trasmessa anche durante il periodo transitorio producendo effetti immediati. L'articolo apparso su IlSole24ore a firma di Enzo De Fusco fa riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Inail (aspetto diverso dalla comunicazione per la conservazione del libro unico da inviare alla DPL) di cui deve essere in possesso il professionista per l'elaborazione con la numerazione unica. Anche in questo caso si conferma il contenuto dell'articolo che non deve essere richiesta una nuova autorizzazione all'Istituto assicuratore.

98) Nel libro unico del lavoro dovranno essere indicati anche i lavoratori con contratto di somministrazione. Al riguardo si chiede come comportarci nel periodo transitorio non avendo ancora istituito il suddetto libro unico.

R. I lavoratori somministratori non vanno indicati nel periodo transitorio, ma soltanto da quanto il libro unico del lavoro entrerà a pieno regime.

99) Nel caso in cui la ditta abbia comunicato alla dpl competente che il libro unico e' conservato presso un professionista abilitato, e' comunque obbligata a conservare e quindi ad esibire presso la sede legale copia dell'unilav relativo ai dipendenti in forza?

R. Gli obblighi sono connessi al tipo di comunicazione che viene fatta alla DPL. Infatti, l'azienda può comunicare di aver affidato al professionista solo il libro unico del lavoro (nel qual caso deve conservare in azienda l'Unilav e l'altra documentazione del lavoro) oppure tutta la documentazione del lavoro (nel qual caso non deve conservare nulla in azienda).

100) Nel caso di una società a responsabilità limitata con tre soci amministratori quali sono gli adempimenti rispetto al libro unico?

R. Dovranno essere iscritti nel libro unico del lavoro qualora percepiscano un compenso da parte della società

101) Una società che adotta la rilevazione presenze con sistema elettronico tramite badge con stampa laser mensile di un foglio.

presenze -con autonoma autorizzazione INAIL -per singolo dipendente che allega al cedolino paga stampato dal consulente con tecnologia laser potrebbe continuare a tenere lo stesso sistema attuale considerato che la circolare ml n. 20/2008 ha ammesso la possibilità dell'elaborazione separata del calendario presenze?

E' corretto che sul foglio laser delle presenze stampato in azienda come sopra esposto sia indicata l'autorizzazione INAIL in possesso del consulente considerata comunque l'unicità del libro unico lavoro?

Alla fine il libro unico lavoro risulterebbe: cedolino laser stampato dal consulente + foglio presenze laser stampato in azienda a seguito rilevazione con sistema badge.

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario per quanto riguarda l'elaborazione la numerazione conservazione vidimazione, pertanto la sezione presenze è parte integrante dello stesso, ne consegue che quanto proposto nella domanda non è in linea con la normativa in vigore. Comunque sul tema sono in corso di approfondimento in sede ministeriale modalità di tenuta del libro che tengano conto delle diverse esigenze aziendali.

102) L'autorizzazione alla stampa laser del libro unico può essere richiesta solo dal consulente del lavoro, o altro professionista, oppure può essere richiesta anche dalle singole aziende?

R. L'autorizzazione alla stampa laser può richiesta anche dalle singole aziende per la propria elaborazione, oppure dalla capogruppo per la gestione del libro unico delle aziende collegate.

103) Una piccola azienda con 7 dipendenti ha un dipendente ragioniere che fino ad ora ha sviluppato le buste paga con un programma predisposto da lui, stampava le buste paga con questo programma e poi le trascriveva sul libro paga manuale.

Con l'introduzione del libro unico può continuare a sviluppare le buste paga con questo programma e stamparle su fogli mobili a ciclo continuo? Anche per l'INAIL può andare bene?

R. Per la stampa del libro unico del lavoro è previsto anche l'utilizzo di fogli mobili a modulo continuo. In questo caso è prevista una vidimazione prima dell'uso degli stessi. Di conseguenza è possibile continuare anche con il libro unico il metodo descritto nella domanda.

104) Una Srl composta da 1 Commercialista e Consulente abilitato (50% e Legale RAPP.R.) e da 4 Soci Ragionieri non abilitati (50 %) che lavora come CED, cioè elabora e stampa tutta la modulistica per aziende clienti, visto le nuove disposizioni sul Libro Unico e le autorizzazioni e deleghe da richiedere in quali difficoltà si trova? Può continuare nella sua attività e richiedere tutto a nome del socio Consulente? Visto che la Dpl pretende il nominativo del Consulente e non come Legale rapp.r. della Società. Nelle istruzioni lette non si parla mai di CED ma sempre solo di Consulente e Associazioni di categoria e tutti i professionisti abilitati in base alla legge 12/79, quali soggetti autorizzati.

R. I CED non sono soggetti autorizzati alla tenuta del libro unico del lavoro anche se parzialmente costituiti da soggetti autorizzati.

105) L'elaborazione e la stampa del libro unico vengono eseguite nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 di ogni mese, quando sono disponibili soltanto le presenze del mese precedente.

Per soddisfare il dettato ministeriale occorrerebbe eseguire una seconda stampa nel periodo compreso tra l'1 ed il 15 del mese successivo. Significherebbe il raddoppio del lavoro e dei documenti. Non è in linea con l'obiettivo della semplificazione.

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. Sono in corso approfondimenti in sede ministeriale nell'ottica di evitare doppi adempimenti.

106) Fino al 31/12/2008 i miei clienti che utilizzano la rilevazione cartacea delle presenze, mi passeranno le ore utilizzando il libro presenze vidimato, ma dal mese di gennaio 2009 come mi dovranno essere inviate le ore da indicare sul libro unico? Su alcuni articoli mi è sembrato di capire che in caso di ispezione bisognasse dimostrare la veridicità delle presenze riportate sul libro unico, ma in un clima di semplificazione mi sembra assurdo obbligare le piccole imprese a munirsi di rilevatori elettronici!

R. I datori di lavoro possono continuare, anche al termine del periodo transitorio, ad rilevare le presenze anche attraverso l'utilizzo di strumenti cartacei. Tuttavia, le presenze dovranno essere stampate nel libro unico del lavoro con una delle modalità previste dal DM 9 luglio 2008.

107) Siamo una piccola azienda edile che gestisce in ufficio le buste paga e i relativi adempimenti. Non abbiamo mai utilizzato fino ad oggi nessun procedimento meccanografico o informatico per la gestione dei dipendenti ma, dato il personale esiguo si e' sempre tenuto il libro matricola e paga manuali.

Volevo la conferma, che con l'introduzione del Libro unico, non si possa più utilizzare detto sistema.

R. Il libro unico del lavoro non può essere tenuto in forma cartacea, pertanto al termine del periodo transitorio si dovrà procedere alla stampa meccanografica o alla stampa laser dello stesso.

108) Per i consulenti già abilitati alla stampa laser dei cedolini sembrerebbe non necessaria la richiesta di nuova autorizzazione alla stampa del libro unico. Mi chiedo, la numerazione da adottare dovrà partire dal foglio n. 1 oppure si dovrà continuare con la numerazione già raggiunta per la stampa dei cedolini?

R. La numerazione può continuare la sua normale progressione.

109) 1) La numerazione utilizzata dal Cdl deve essere sequenziale per azienda elaborata? Es. anzi Alfa dipendenti dall'1 al 10, anzi Beta dall'11 al 20, stessa anzi Alfa collaboratori dal 21 al 25. 2) Se stampa meccanografica o laser su due fogli (uno retributivo, uno presenze) come avviene la numerazione? Foglio retributivo 1, foglio presenze 2....oppure Foglio retributivo 1, foglio presenze 1? 3) Se per effetto di molte voci nel corpo "ex cedolino" ora libro unico, si creano più fogli per uno stesso dipendente come funzionerà la numerazione? Ora per uno stesso dipendente si stampavano tot cedolini dal numero ... al numero ... Come funzionerà con il libro unico?

R.

1) La numerazione può continuare la sua normale progressione.

2) Dovranno mantenere la stessa numerazione

3) Dovranno avere la stessa numerazione

110) Siamo uno studio di consulenza del lavoro ed abbiamo una ditta di cui gestiamo i soli dipendenti in quanto i collaboratori sono da sempre gestiti da un altro professionista (il libro matricola e' uno solo, entrambi annotavamo quanto di nostra competenza sullo stesso libro.) Essendo il "Libro unico" unico per azienda, ci chiedevamo come dobbiamo operare con decorrenza gennaio 2009.

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

111) Con il libro unico l'azienda è obbligata a consegnare al dipendente il cedolino contenente sia retribuzioni che presenze, oppure l'azienda può fare la stampa laser del "classico" cedolino da consegnare al dipendente e fare su altro foglio separato la stampa laser delle presenze senza consegnarla al dipendente ma limitandosi a conservarla. In pratica è obbligatorio consegnare al dipendente anche la stampa delle sue presenze oppure no? Infine, il regime transitorio termina con dicembre 2008: questo significa che, per chi retribuisce il mese successivo, il mese di dicembre è l'ultimo mese con il precedente sistema, mentre il mese di gennaio 2009 da elaborare i primi di febbraio 2009 sarà obbligatoriamente con il nuovo sistema ?

R. Il datore di lavoro può scegliere di consegnare al lavoratore: copia del libro unico del lavoro, il tradizionale cedolino paga, il cedolino paga e le relative presenze.

112) Per quanto attiene il L.U.L, cosa dobbiamo fare dopo aver comunicato l'assunzione telematicamente di un lavoratore dipendente di azienda privata al CPI? In pratica il lavoratore riceve e firma il contratto di lavoro con tutte le clausole annesse.

Il L.U.L con la registrazione delle presenze e della retribuzione sarà stampato magari dopo un mese?

Se si tratta di lavoratore intermittente il L.U.L sarà stampato magari dopo un anno?

Per i soci soggetti INAIL senza compenso il LUL non sarà mai stampato?

R. Come avveniva precedentemente occorre consegnare al lavoratore il prospetto paga. Il datore di lavoro in alternativa alla consegna del cedolino paga al lavoratore può consegnare copia del libro unico del lavoro.

113) Come deve essere gestito il libro unico nelle società cinematografiche, le quali possono avere in contemporanea le seguenti situazioni.

La produzione di un film, che viene seguito da un consulente, in forma occasionale;

Dipendenti fissi, tenuti da un consulente che si occupa solo di tale gestione;

Produrre uno spot pubblicitario, seguito da un terzo consulente sempre in forma occasionale;

Si consideri che a parte i dipendenti fissi, le produzioni possano essere girate in regioni diverse, ma anche negli stessi giorni.

Inoltre i programmi software per la gestione della troupe sono completamente diversi da quelli per la gestione dei dipendenti fissi, avendo caratteristiche completamente diverse e pertanto trovarsi, nell'ipotesi sopra indicata, con tre programmi software diversi.

R. I lavoratori interessati al libro unico sono esclusivamente i lavoratori subordinati, le collaborazioni coordinate e continuative anche a origetti, le mini collaborazione coordinate e continuative e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro o misto (capitale o lavoro).

I lavoratori autonomi anche di tipo occasionale non devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

114) Noi siamo un'azienda agricola che fin ora aveva due registri: il primo è il Registro d'impresa: sezione Matricola e Paga e il secondo è il Registro d'Impresa: Sezione Presenze. Durante il periodo transitorio quali libri devo continuare a tenere in vigore? Pochi mesi fa abbiamo vidimato i due registri presso l'Inps, e non ci ha creato problemi, volevo sapere se è tutto regolare o dovevano essere vidimati all'Inail? In qualche circolare precedentemente letta, diceva che per il settore agricolo fino alla fine del periodo transitorio, l'Inps doveva continuare i due registri.

R. Durante il periodo transitorio si potrà continuare a tenere il registro impresa ed elaborare il cedolino per gli operai agricoli come si è fatto fino adesso.

115) Congregazione religiosa che ha 4 istituti scolastici (Scuole Elementari Parificate) per l'Italia. Ogni Scuola, ad oggi, ha il suo consulente con i suoi libri del lavoro etc...

Si chiede di sapere se con l'avvento del libro unico bisognerà istituire un solo Libro a nome della Congregazione Religiosa che funzionerà per tutti i dipendenti dei vari Istituti dislocati per l'Italia (cosa che presenterebbe non pochi problemi) oppure tanti libri per quanti sono gli Istituti facenti capo alla Congregazione religiosa?

R. Su questo tema sono allo studio delle diverse soluzioni.

116) Dalle risposte lette sembra quindi che un'azienda piuttosto grande che rileva le presenze attraverso procedure di rilevazione presenze (badge) e che mensilmente stampa su vidimato le presenze timbrate dai dipendenti, debba per forza passare i dati al consulente, non con riferimento ai soli totali, ma in modo dettagliato in modo che il consulente stesso stampi il libro unico con numerazione e vidimazione univoca. Chiedo questo perché in un recente convegno era stata data come possibile la situazione in cui, partendo dal presupposto che il libro unico fosse conservato in azienda, il Consulente del Lavoro elaborasse il libro unico senza presenze e l'azienda sempre entro il 16 del mese successivo stampasse le presenze su vidimato, provvedendo poi all'archiviazione dei due plichi in modo unitario (cioè, al plico delle presenze verrebbe aggiunto quello del libro unico senza presenze in modo da formare un unico plico). Se ciò non risultasse possibile vorrei chiedere se eventualmente fosse possibile a Vs avviso la seguente soluzione che richiederebbe senza dubbio una variazione dei programmi:

-Stampa delle presenze da parte dell'azienda e fornitura delle stesse in cartaceo o in pdf al consulente;

-Importazione attraverso scannerizzazione o pdf delle presenze fornite dall'azienda

-Stampa (parte del) libro unico da parte del Consulente senza presenze

-Stampare consecutivamente alla stampa di cui sopra e quindi mantenendo una numerazione progressiva, il file delle presenze scannerizzato o pdf attribuendo a ogni pagina la numerazione progressiva e il logo INAIL. Avremmo così, supponendo di avere 50 dipendenti in forza: 50 pagine del libro unico senza presenze dal n. 1 al 50 vidimate e numerate con logo INAIL e 50 pagine di presenze dal n 51 al n 100 vidimate e numerate progressivamente con logo INAIL. In tal caso prima di stampare il libro unico lo Studio dovrà importare i file scannerizzati o pdf delle presenze delle varie aziende (solo quelle che non vengono elaborate imputando le presenze o elaborando i file delle presenze) collegando i singoli file di immagine importati alle stesse al fine del riconoscimento da parte del programma di stampa e successivamente stampare il libro unico come sopra descritto.

Per le aziende in cui non è possibile importare e decodificare il file delle presenze (perché magari usano programmi di rilevazione esteri o non più aggiornati) o che forniscono i dati in forma di

TOTALI per dipendente il cedolino verrebbe fatto come in questo momento senza elaborate le presenze ma copiando i totali forniti dall'azienda e nel modo sopra descritto si risolverebbe il problema del libro unico. Per fortuna la quasi totalità delle aziende viene da noi già gestita con una sorta di calendario presenze interno e pertanto effettivamente il libro unico semplifica, ma in qualche caso come credo tutti hanno, ci si trova di fronte alla difficoltà di elaborare le PRESENZE giornaliere.

R. Ciò che si afferma nella domanda non è in linea con la normativa sul libro unico del lavoro. Le tre sezioni del libro unico del lavoro (anagrafica, presenze, e retribuzioni) anche se possono essere stampate su fogli diversi costituiscono il libro unico che è un documento unitario sia per quanto riguarda la registrazione, la numerazione, la tenuta, la conservazione e la vidimazione.

117) In relazione al Libro Unico, sottopongo alla Vostra cortese attenzione alcuni quesiti che derivano dall'esigenza operativa concreta di una piccola azienda (da 1 a 3 dipendenti) di mantenere l'abitudine di pagare lo stipendio il 27 con il cedolino riferito al mese stesso.

Adottando il sistema della stampa a laser, in base a questa abitudine il cedolino viene elaborato e stampato presumendo una presenza piena per tutto il mese e riportando solo le eventuali variazioni (assenze, malattie, riposi, ferie...) del mese precedente. Esempio: il 27 di ottobre viene consegnato il cedolino di ottobre che riporta i giorni lavorati di ottobre e le differenze di settembre. Il cedolino di ottobre viene quindi elaborato nella seconda metà di ottobre, mentre le presenze corrette verranno elaborate entro il 16 di novembre. In questo modo il libro unico mensile di ottobre (da stampare entro il 16 di novembre) riporta prima i cedolini di ottobre con le variazioni di settembre e poi le presenze giuste di ottobre.

Pertanto Vi chiedo se sia corretto considerare la sequenzialità cronologica delle registrazioni solo rispetto al 16 del mese.

Nello specifico, è da ritenersi a norma:

-che la sequenza di stampa raggruppi i cedolini e i calendari presenze. Ovvero: la sequenza di stampa deve riportare cedolino e calendario presenze dipendente per dipendente oppure entro il 16 possono essere stampati il gruppo dei cedolini e poi tutti i calendari presenze?

-stampare, per ogni mese, prima i cedolini e poi le presenze. Esempio: il libro unico di ottobre (da stampare entro il 16 di novembre) riporta prima i cedolini di ottobre con le variazioni di settembre e poi le presenze giuste di ottobre.

-rettificare i dati e non sfasare completamente i dati variabili: la norma prevede solo il sistema della cosiddetta "elaborazione differita" o "calendario sfasato" (ovvero elaborare le paghe sulle variabili del mese antecedente ed esporre sul Libro Unico entro il 16 il calendario del mese effettivo di riferimento, cioè non quello che viene, di fatto, considerato nell'elaborazione della paga)?

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. I sistemi ibridi che prevedono che gli stipendi vengono calcolati per una parte con le presenze del mese e per un'altra parte del mese vengono adottate le variabili del mese precedente non sembrano più compatibili con le nuove regole del libro unico.

118) Vorrei un chiarimento su quanto in oggetto alla luce di ciò che viene riportato dalla Circolare 20/2008 dove si dice che "la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire, infatti, con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro". Ad oggi nelle buste paga liquido i dati variabili che scaturiscono da una procedura che -per poter andare in liquidazione-deve essere chiusa entro

il mese precedente al pagamento, ma che per lo più si riferisce a dati variabili (straordinari-missioni etc), effettuati ben più di un mese prima.

Il quesito quindi è: rispetto a quello che dice la circolare devo pensare d'ora in poi di poter liquidare solo i dati variabili riferiti al max al mese precedente costringendo quindi i dipendenti a mettersi nelle condizioni di doverlo fare chiudendo la procedura a ciò preposta?)

R. Allo stato attuale non sembra possibile che il differimento sia superiore al mese.

119) Da gennaio 2009 e' possibile consegnare al dipendente solo il cedolino paga come e' avvenuto fino ad ora, senza le presenze? Oppure con il cedolino paga o subito dopo occorre consegnare anche il foglio delle presenze?

Le presenze stampate su vidimato e con una numerazione sequenziale ovviamente vengono conservate dalla ditta. E' corretta questa impostazione?

R. La risposta è affermativa. La consegna del prospetto paga al lavoratore può essere soddisfatto con il solo cedolino paga.

120) Adotto il calendario sfasato: Elaboro prima della fine del mese (26/27) con accredito dello stipendio nella stessa data, ed il giorno 28 al dipendente accade un infortunio.

Per il libro unico inserisco l'evento ed entro il 16 del mese successivo lo stampo con i dati corretti, ma il dipendente, al quale ho già consegnato un prospetto paga che non contenente l'evento dell'infortunio accaduto dopo l'elaborazione, ha in mano un documento non coincidente con quanto indicato nel libro unico.

Cosa succede in questo caso? Qual è la maniera corretta di operare? Dovrò necessariamente elaborare un cedolino integrativo/aggiuntivo o posso sistemare il tutto nel mese successivo?

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento. Pertanto dal punto di vista retributivo l'infortunio può essere riportato nel mese successivo.

121) Se il libro unico del lavoro non è tenuto presso il consulente del lavoro, una ditta che ha più filiali, considerate tutte sedi stabili in quanto dotate degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi, può tenere il libro unico solo in una sede, quella legale o deve tenerlo in tutte le sedi? Nel caso in cui ci sia l'obbligo di tenuta solo una soltanto delle sedi, tale modalità vale, anche se le sedi secondarie stabili sono dislocate in province diverse?

R. Il luogo di tenuta e conservazione del libro unico non è più, come in passato, il luogo in cui si esegue il lavoro ma è alternativamente la sede legale dell'impresa o lo studio del consulente del lavoro o di altro soggetto abilitato.

122) Nel periodo transitorio fino al 31/12/2008 e' possibile continuare ad adoperare il registro d'impresa agricolo anche se abrogato in aggiunta al modello di assunzione unilav, oppure bisogna vidimare i cedolini paga all'INAIL?

R. Durante il periodo transitorio si potrà continuare a tenere il registro impresa ed elaborare il cedolino per gli operai agricoli come si è fatto fino adesso.

123) Per le aziende edili che operano su più cantieri il registro presenze non è più obbligatorio con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale? Non cambia nulla per il registro infortuni? E' sempre obbligatorio istituirlo?

R. Il ministero del lavoro ha chiarito con la circolare n. 20/2008 che durante il periodo transitorio la tenuta, compilazione ed esibizione del libro presenze e paga sono quelle dettate dall'art 39 del DL 112/08 e dal DM 9.7.2008. Pertanto il luogo di tenuta dei libri obbligatori e la sede legale del datore di lavoro o in alternativa lo studio del professionista abilitato

Il Registro infortuni è regolamentato dal DM 12 settembre 1958, dall'art 4, comma 5 lett. O) del D.lgs 626/94 e da ultimo dal D.lgs 81 del 9 aprile 2008 che ne prevede l'abrogazione previa istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (SINP) gestito dall'INAIL. Pertanto attualmente è ancora obbligatorio istituirlo.

124) E' necessario richiedere delle nuove autorizzazioni all'INAIL?

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'Inail l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

125) L'applicazione delle nuove regole sul libro unico del lavoro comporta che il libro presenze e/o il cartellino orologio vidimato è abolito?

Dal 1° gennaio 2009 i lavoratori non dovranno più timbrare giornalmente il cartellino orologio vidimato?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro. Per di elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario delle presenze. Pertanto il datore di lavoro potrà continuare a rilevare le presenze con il cartellino orologio, lo stesso non dovrà essere più vidimato.

126) Una scuola privata offre corsi di studio a centinaia di allievi all'anno; ai fini della denuncia annuale e del pagamento del premio INAIL vengono ora indicate manualmente le presenze giornalieri su un "libro presenze" appositamente predisposto per quella PAT. Con il "libro unico del lavoro" è prevista una semplificazione per il caso di specie? Oppure occorrerà seguire la prassi normale, cioè adempiere alla registrazione delle presenze di decine e decine di allievi al mese, a volte più a volte meno, con gli stessi criteri del personale dipendente.

R. Per i soggetti indicati nella domanda non vi è obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro.

127) Un centro elaborazione dati con mandato regolare con un consulente del lavoro può chiedere l'autorizzazione alla numerazione unica del libro e la conservazione su supporto magnetico. Se la risposta è no mi spiegate come fa' un consulente che ha 3 mandati chiedere la numerazione unica mi sembrava di aver visto un interpello dei consulenti dove era possibile richiedere la numerazione laser unica. La conservazione del libro a persone non autorizzate la sanzione quanto ammonta.

R. I CED non possono tenere il libro unico. La circostanza che nel CED sia presente un consulente del lavoro nel rispetto della legge n. 12/1979 non giustifica il possesso della numerazione unica. Il CED può fare solo calcolo e stampa con l'autorizzazione che deve essere richiesta e intestata all'azienda che

richiede questo servizio. La gestione non corretta del CED produce esercizio abusivo della professione perseguibile penalmente.

128) 1) La ns. società avendo già l'autorizzazione alla stampa laser dei cedolini con accentramento contributivo a livello nazionale deve richiedere una nuova autorizzazione per la stampa laser del libro unico? 2) La nuova normativa stabilisce che i libri devono essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Vi chiedo quindi: 1) in caso di libro unico a stampa laser a fogli mobili se sul primo foglio viene stampato un cedolino di un dipendente ancora in forza dopo 5 anni deve essere comunque conservato? 2) la numerazione essendo consequenziale cosa succede se alla scadenza dei 5 anni? Il libro si considera esaurito limitatamente alle pagine vecchie di più di 5 anni?

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'Inail l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

L'art 6 del DM 9.7.2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ciò vale anche per i fogli paga, ne consegue che in caso di stampa laser per le registrazioni che riportano una data superiore a 5 anni non vige più l'obbligo di conservazione.

129) I lavoratori presenti in azienda con contratto di tirocinio-stage (in genere senza retribuzioni o indennità) vanno indicati nel libro unico? Se sì quali dati devono essere inseriti?

R. Per tali soggetti non vige l'obbligo di iscrizione nel libro unico del lavoro.

130) Gestisco attualmente, per una grossa azienda, i compensi di tutti i collaboratori (amministratori, coordinati e continuativi, a progetto ecc.) Le retribuzioni dei dipendenti sono gestite da un altro studio. Dalle circolari e dalle precisazioni sinora emerse in materia, mi pare di capire che, da gennaio 2009, non sarà più possibile gestire separatamente le elaborazioni.

Se così fosse, perderei una parte consistente del mio fatturato: è così? E se così fosse ad oggi, è ipotizzabile un ripensamento sull'argomento specifico, considerato il fatto che sono molte le realtà di questo tipo?

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

131) Vorrei cortesemente sapere se con l'introduzione del Libro Unico del Lavoro e la contemporanea abolizione del Registro Imprese per il settore agricolo, le associazioni di categoria dell'agricoltura sono ora abilitate/autorizzate a tenere il Libro Unico. Faccio presente che nel testo della norma e nel decreto ministeriale di luglio le stesse organizzazioni non vengono mai citate.

R. I soggetti indicati nella domanda possono continuare ad elaborare il libro unico del lavoro.

132) Dall'agosto di quest'anno è stato istituito il libro unico del lavoro, vorrei sapere la soluzione sul problema riguardante diverse aziende con più unità produttive sul territorio, assistite da più consulenti del lavoro che rendono difficile l'applicazione e l'elaborazione del libro unico con una sola numerazione sequenziale.

R. Su questo tema sono allo studio diverse soluzioni.

133) I consulenti del lavoro devono adottare il libro unico del lavoro con numerazione unica mensile per tutte le posizioni aziendali. Non sarebbe stato più logico avere una numerazione sequenziale unica per ogni cliente? Quanta più semplicità di consultazione, controllo, archiviazione, consultazione ecc.!

Ciò sarebbe molto semplice per chi mette in uso la stampa laser del libro unico con attribuzione del numero sequenziale all'atto della stampa, anche se ciò potrebbe richiedere tante autorizzazioni all'INAIL quante sono le posizioni da gestire. Anche la numerazione sarebbe, nel tempo, più contenuta. Sarebbe possibile tutto ciò? Oppure ogni consulente avrà una sola autorizzazione per tutti i suoi assistiti? Come dovrà essere tenuto il libro unico: per raccolta unica mensile per tutti i clienti, per maxi libro senza fine, libro unico composto da tante sezioni quanti sono i clienti con conseguente spezzettamento della numerazione al momento della fascicolazione mensile od annuale?

R. I professionisti abilitati alla gestione del libro unico del lavoro, come avveniva, precedentemente utilizzeranno una numerazione unica per tutte le aziende assistite.

134) Una piccola azienda artigiana individuale con n. 5 dipendenti, provvede tutt'ora a compilare direttamente il libro paga cartaceo, da gennaio 2009 potrebbe continuare ad usarlo, o è comunque costretto ad adottare il libro unico del lavoro, non esiste una deroga per le micro aziende? Se no, cosa deve fare l'azienda e di cosa deve munirsi? Pare che sia un onere gravoso anche economicamente, in confronto alla modalità cartacea di oggi a costo zero. Come recita il detto "L'impresa vale la spesa?", per questa piccola realtà.

R. Al termine del periodo transitorio non sarà più possibile tenere in forma cartacea il libro unico del lavoro e si dovrà procedere all'elaborazione meccanografica o alla stampa laser.

135) Il libro unico del lavoro sostituisce il libro matricola e il libro presenze: le presenze come verranno segnate? Come verrà stampato il registro delle presenze?

R. Il datore di lavoro può rilevare le presenze con qualsiasi mezzo anche cartaceo, ad esempio può continuare ad utilizzare i vecchi libri presenze senza vidimarli.

136) In caso di ispezione un'azienda che si avvale del consulente del lavoro cosa deve esibire agli ispettori dal momento che per il libro unico potrà provvedere direttamente il professionista entro 15 giorni?

Come concluderanno l'accesso gli ispettori: non è che saremo comunque noi professionisti a correre con qualche altro documento nel malaugurato caso che non ci sia né un fax né un computer con internet? O peggio cosa succede nel caso di ispezione nella giornata di sabato quando gli uffici sono chiusi?

Che si può fare per ottenere una prassi conforme a tutti gli enti preposto ai controlli?

R. Gli ispettori avranno il principale compito di verificare la forza lavoro al momento dell'accesso e successivamente riscontrarlo con i documenti in possesso dell'azienda. In caso in cui al professionista venga affidato il libro unico del lavoro l'esibizione deve avvenire non oltre i quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata nel verbale di primo accesso ispettivo, salvo giustificato motivo ostativo.

137) I soci volontari delle cooperative sociali sono soggetti all'iscrizione all'Inail e al pagamento sulla retribuzione giornaliera convenzionale (minimo giornaliero) per i giorni di presenza. Finora era tenuto un libro matricola a sé (PAT Inail solo per i soci volontari), un registro presenze e nel libro paga sono registrate le retribuzioni convenzionali.

Vanno esposti nel libro unico? Come?

R. I soggetti indicati nella domanda non devono essere iscritti.

138) Vorrei sapere per i tirocini formativi e per gli stage quale è la regola da seguire in relazione all'istituzione del libro unico del lavoro e se vanno emessi i cedolini paga anche in assenza di retribuzione.

R. I soggetti indicati nella domanda non devono essere iscritti.

139) Considerato che il comma.1 dell'art. 39 della legge 133/08 cita: " Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo ecc. "

Vi Chiedo, gli amministratori di società che percepisco compenso vanno trascritti anch'essi sul libro unico del lavoro equiparandoli ai co.co.co.?

R. Sì, purché non si configuri un rapporto di natura professionale come nel caso di incarichi assunti da soggetti iscritti ad un ordine professionale dell'area economico giuridico come il Consulente del lavoro o il Dottore commercialista e l'Esperto contabile

140) Ho un dubbio sulla trasmissione alla DPL dell'elenco delle aziende per le quali gestiamo il LUL, volevo chiedere se vanno trasmesse le singole deleghe oppure una volta ottenuta la delega dal cliente trasmetteremo solo un elenco delle ditte assistite dallo studio?

R. Entro il 31 dicembre 2008, il consulente già in possesso della numerazione unica, dovrà comunicare all'INAIL, e non alla DPL, l'elenco delle aziende assistite.

La Comunicazione alla DPL va effettuata, ai sensi dell'art. 5 della L. 5/1979, qualora al professionista venga affidata la conservazione del libro unico del lavoro e non anche la tenuta.

141) Se una società elabora internamente le buste paga per i suoi dipendenti e invece per quanto riguarda i co.co.pro. -amministratori - consiglieri ha affidato l'incarico a uno studio di consulenza ora, con l'istituzione del libro unico, può continuare a gestire separatamente la posizione dei collaboratori o è obbligata ad elaborare internamente anche le buste dei cocopro?

R. Sul tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

142) Facendo riferimento all'art. 31 D.Lgs 276/2003, un Consorzio, al pari della società capogruppo nei gruppi di imprese, può essere affidatario di tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 12/1979, per le società consorziate dalle quali ha ricevuto delega, ivi compreso l'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro? Se la risposta è positiva può fare richiesta all'INAIL per essere autorizzato alla numerazione unica del libro unico a stampa laser?

R. La risposta è affermativa in quanto il comma 2 dell'art 31 della D.lgs 276/2003 prevede espressamente i consorzi.

143) Nella mia qualità di titolare di un piccolo studio di consulenza del lavoro a Bologna, intendo portare all'attenzione degli addetti ai lavori che l'esclusione, tra le modalità di tenuta, di quella manuale, comporta, per i piccoli studi e per le realtà datoriali minime, un aumento delle complicazioni e dei costi di gestione del personale. Ritengo, pertanto, di fare cosa utile suggerendo l'introduzione di un emendamento, nel corso dell'approvazione del "collegato lavoro", diretto ad introdurre la possibilità di tenuta manuale, almeno per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti, ovvero il ripristino della possibilità, alternativa, di libri matricola e paga.

R. La normativa sul libro unico non prevede la tenuta manuale dello stesso.

144) Ho alle dipendenze un solo lavoratore, elaboro il prospetto paga su foglio elettronico in formato Excel, integrato anche dall'indicazione delle presenze, e stampato con la stampante laser. Ho l'autorizzazione INAIL alla stampa laser.

E' necessario sostenere un costo, eccessivamente oneroso per l'azienda, di un software per l'elaborazione del cedolino paga?

R. Non è necessario l'acquisto del software in quanto la normativa sul libro unico prevede che lo stesso sia stampato meccanicamente o per mezzo della stampa laser non la gestione per mezzo di un software ad hoc.

145) Vorrei chiedervi come risolvere il problema della gestione del libro unico per un'azienda che ha due consulenti del lavoro, uno per la filiale del nord l'altro per la filiale del sud.

L'azienda ha sede legale al sud dove vi è attualmente la gestione dei cedolini degli impiegati tecnici, mentre al nord, dove vi è l'ufficio amministrativo, vi è la gestione del personale amministrativo.

L'azienda vorrebbe avere il libro unico presso il consulente del lavoro del nord, nonostante voglia mantenere l'elaborazione dei cedolini paga degli impiegati tecnici presso il consulente del sud.

R. Attualmente sul tema proposto sono allo studio delle diverse soluzioni.

146) Gradirei sapere se e come devono essere inviate le deleghe delle singole aziende clienti dello studio alla D.P.L. ed all'INAIL in vista del varo del Libro Unico del Lavoro.

R. Entro il 31 dicembre 2008 all'INAIL il consulente del lavoro dovrà inviare telematicamente all'INAIL l'elenco delle aziende assistite. A pieno regime dovrà dare comunicazione, sempre in via telematica all'INAIL entro 30 giorni dall'avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e dell'interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati.

L'Istituto assicuratore dovrà tempestivamente predisporre il canale telematico.

La comunicazione alla DPL ai sensi dell'art 5 della L. 12/79 può essere inviata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano.

147) In caso di primo accesso ispettivo, dove l'azienda ha formalmente incaricato della tenuta del LUL il consulente tramite comunicazione alla DPL, quali documenti deve esibire?

R. Se il Consulente è stato incaricato a conservare solo il libro unico, l'azienda deve esibire tempestivamente tutta l'altra documentazione obbligatoria: comunicazione on line al centro per l'impiego e la documentazione relativa alle prestazioni assistenziali. Se invece, l'affidamento al professionista riguarda tutta la documentazione del lavoro, allora il termine per l'esibizione è pari a 15 giorni.

148) Vorrei sapere se l'annotazione dei rimborsi spese decorre dalla data di istituzione del libro unico oppure, se è possibile cominciare ad indicare il rimborso spese dal 1° gennaio 2009?

R. Il Ministero del lavoro con la circolare 20/208 ha chiarito che nel periodo transitorio per quanto riguarda la tenuta, compilazione ed esibizione si applica l'art 39 del DL112/08 e del DM 9.7.2008.

149) Non mi e' chiaro l'aspetto della conservazione del libro unico da parte del consulente del lavoro, quando lui assume l'incarico di elaborarlo e conservarlo . se noi consulenti perdiamo un cliente perché cambia professionista, per quanto tempo dobbiamo conservare il libro unico se ha ancora dipendenti in forza? Possiamo consegnarlo al cliente facendoci firmare le ricevute del caso come facevamo con il libro matricola ed altri documenti? O siamo sempre responsabili e quindi dobbiamo conservare archivi all'infinito visto che non potremmo sapere quando termineranno i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti e far decorrere dalla cessazione i 5 anni dall'ultima registrazione? Scusate ma ad un convegno hanno sollevato questo problema e vorrei capire la soluzione o il modo più corretto per operare.

R. Nel caso descritto nella domanda si può consegnare l'originale al cliente facendosi firmare una ricevuta di consegna. Dopo che il cliente ha cambiato il professionista, quest'ultimo non ha alcun obbligo di conservazione dei documenti prodotti per l'azienda non più cliente.

150) Sono il ragioniere addetto alla compilazione del libro paga manuale della ditta, volevo sapere se dalle retribuzioni di gennaio 2009 posso comunque continuare a compilare manualmente il Libro Unico oppure devo acquistare un pacchetto paghe da ditta autorizzata a stampare? Vi preciso che il personale è composto da n. 13 dipendenti.

R. Dal 1° gennaio 2009 non è più possibile tenere manualmente il libro unico del lavoro. Si potrà scegliere tra stampa meccanografica, laser o la conservazione su supporti informatici.

151) Tutti i clienti paghe del mio studio hanno provveduto a comunicare alla DPL il mio nominativo per la tenuta dei documenti paghe. Domanda: con l'entrata in vigore del libro unico questa comunicazione e' ancora valida oppure ogni datore di lavoro deve ripresentare la comunicazione di affidamento al mio studio della tenuta del libro unico del lavoro? Stessa domanda per l'INAIL -il mio studio e' autorizzato da anni alla stampa dei cedolini laser -ho comunicato il nominativo delle ditte da me gestite in delega -devo ricomunicare l'elenco delle ditte in delega prima del 16/01/2009 oppure anche in questo caso sono già a posto?

R. La comunicazione alla DPL dovrà essere inoltrata anche se già effettuata in base alla precedente normativa e può essere trasmessa anche durante il periodo transitorio.

Entro il 31 dicembre 2008, il consulente già in possesso della numerazione unica, dovrà comunicare all'INAIL l'elenco delle aziende assistite.

152) I lavoratori che prestano il proprio lavoro con contratto interinale o stage devono essere annotati nel libro unico? Se si quali dati devono essere inseriti nel libro unico. Si precisa che il contratto di stage è stipulato presso un'azienda diversa da quella dove svolgono il proprio lavoro.

R. I soggetti che hanno stipulato un rapporto di tirocinio o stages non vanno iscritti ne libro unico del lavoro.

153) Il registro d'impresa immediatamente abrogato, da cosa sarà sostituito nel campo dell'agricoltura? E l'autorizzazione alla stampa laser del libro unico sarà INAIL o INPS? E cosa si consegnerà ai lavoratori? E' giusto vidimare ancora oggi un registro che non esiste più?

R. Il registro impresa in agricoltura è abrogato dall'18.08.2008, nel periodo transitorio può essere utilizzato quello già in uso. Ai lavoratori occorrerà consegnare copia della comunicazione on line al centro per l'impiego. L'unico soggetto competente alla vidimazione è l'INAIL.

154) Si chiede se nel periodo transitorio è ancora obbligatorio il libro matricola e se la sua vidimazione è ancora necessaria in caso di ultimazione.

R. Dall'18.08.2008 il libro matricola è abrogato, non è necessario più vidimarlo ne aggiornarlo, ma occorre conservarlo per 5 anni.

155) Un Consulente del lavoro ha la sede in una provincia con relativa autorizzazione INAIL alla stampa laser dei cedolini.

Presso altra provincia era responsabile di due CED. Può ora chiedere DUE autorizzazioni distinte, sempre a proprio nome, per la stampa dei cedolini laser per i due ex-CED ed averne in totale tre?

R. Ciò che si afferma nella domanda non è possibile il Consulente del lavoro può chiedere una sola autorizzazione. Inoltre, il CED non può stampare con la numerazione unica anche se in presenza del consulente del lavoro.

156) Periodicamente i soci lavoratori (assunti con contratto di lavoro delle coop. Sociali e con rapporto di tipo subordinato) della ns. cooperativa (società cooperativa sociale Onlus) mi presentano una nota spese per il rimborso di pasti o spese varie effettuate per conto della cooperativa oppure per i rimborsi chilometrici che io pago per cassa. Questo sistema è ancora valido o sempre alla luce delle novità introdotte dalla manovra d'estate tali rimborsi devono essere trasferiti in busta paga?

R. La normativa sul libro unico obbliga alla notazione sullo stesso dei rimborsi spese, ma non incide sulle modalità di rilevazione e di calcolo degli stessi.

157) Siamo una cooperativa sociale ONLUS di circa 40 persone delle quali 30 soci e 10 tra dipendenti in inserimento lavorativo e dipendenti ordinari a tempo determinato.

Già da qualche anno abbiamo un programma di gestione ore con badge che però non sempre vengono utilizzati in modo corretto: entrate e uscite non sempre vengono timbrate regolarmente oppure non vengono rispettati gli orari di lavoro, perciò a volte siamo costretti ad intervenire manualmente.

In caso di verifica ispettiva quali sono le possibili sanzioni in materia di tenuta delle presenze, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni in merito al libro unico del lavoro?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro. Con libro unico ciò che rileva e la sezione presenze del libro unico, eventuali correzioni fatte durante la fase di elaborazioni non sono sanzionabili.

158) Vari clienti preferiscono continuare a tenere presso di sé, non presso il consulente, l'originale delle buste paga-libro unico.

Tuttavia non vogliono conservare il libro unico presso la sede legale (leggasi ufficio del commercialista), ma presso la sede amministrativa dell'Azienda (leggasi uffici amministrativi presso lo stabilimento).

Sarà possibile la conservazione presso un luogo diverso da sede legale/ consulente/associazione di categoria purché comunicato alla DPL?

R. Il riferimento alla sede legale non sembra intendersi in modo rigoroso. Infatti, appare possibile la conservazione anche presso la sede in cui risiede il centro degli interessi dell'azienda e dove è presente l'amministrazione della società.

159) Sono un consulente del lavoro finora ho gestito le aziende alle quali elaboro i cedolini con la numerazione progressiva mentre le presenze venivano gestite direttamente in azienda attraverso un modello mobile (fac simile del libro presenze), preventivamente autorizzato dall'Inail e numerato progressivamente. La mia domanda è: se continuo nel mio studio a elaborare il libro unico e le aziende stampano con la mia stessa numerazione le presenze, preventivamente autorizzate dall'INAIL, è corretto?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro. Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori informa cartacea sia in forma elettronica.

Il libro unico del lavoro è un documento unitario pertanto la stampa della sezione presenze dovrà essere fatta, nel caso descritto nella domanda, dal consulente. Ad ogni modo sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

160) La numerazione vidimata libro unico progressiva, deve essere unica per paghe e rilevazione presenze, o può essere separata (una numerazione per i cedolini paga, un'altra per la rilevazione presenze)?

R. Il libro unico del lavoro è un documento unitario anche per quanto la numerazione, pertanto la sezione presenze e quelle dati retributivi deve avere la stessa numerazione. Comunque, sono in corso di approfondimenti in sede ministeriale.

161) Un'azienda in cui l'elaborazione delle retribuzioni avviene entro il 22 di ogni mese e nel cedolino vengono riportati i dati variabili del mese precedente può continuare ad elaborare in questo modo o bisogna far corrispondere voci retributive e variabili del mese di elaborazione?

R. Il DM 9 luglio 2008 consente al datore di lavoro di slittare al mese successivo le sole variabili retributive, fermo restando l'iscrizione nel libro unico del lavoro delle presenze del mese di riferimento.

162) Il libro presenze e il cedolino paga, durante il periodo transitorio, vanno integrati con le norme nuove del LIBRO UNICO o possiamo continuare vecchia maniera?

In particolare vanno obbligatoriamente annotati i lavoratori somministrati da parte delle aziende utilizzatrici nei libri presenze durante il periodo transitorio?

R. La circolare del Ministero del lavoro n. 20/2008 afferma che nel periodo transitorio la tenuta, compilazione ed esibizione sono quelle dettate dall'art 39, DI 112/2008 e dal DM 9.7.2008. I lavoratori somministratori vanno inseriti quando il libro unico del lavoro sarà a pieno regime.

163) In merito alla possibilità di elaborare i cedolini sulla base delle variabili relative al mese precedente, si chiede se e' corretta la seguente procedura di stampa del libro unico relativa al mese di gennaio 2008: 1) stampa dei cedolini relativi al mese di gennaio sulla base delle presenze e degli eventi (malattie, maternità, straordinari, premi etc.) del mese di dicembre 2007; 2) stampa separata delle presenze effettive del mese di gennaio con numerazione consecutiva a quella dei cedolini.

R. La procedura sembra corretta. Comunque sul tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

164) Un soggetto ha ricevuto dalla DPL notifica di illecito amministrativo per mancata istituzione dei libri paga e matricola, a seguito di verifica avvenuta il giorno 27 giugno 2008 (già in vigore la Legge 133 da due giorni.) Sanzione comminata 8 mila euro (4 mila euro per ciascun libro.)

Si domanda se si ritiene opportuno ricorrere sostenendo:

**-in prima ipotesi l'avvenuta esplicita soppressione dei libri paga e matricola con effetto precedente all'illecito (25 giugno 2008) ed il vuoto normativo creatosi in merito all'ISTITUZIONE di nuovi libri fino al 18 agosto 2008 (regolamentazione del periodo transitorio)
-in subordinata il diritto al regime sanzionatorio previsto dalla nuova norma, art. 39 comma 6 (da 500 a 2500 euro diffidabili), quindi 500 euro contro 8000 (come per altro previsto dalla circolare 20/2008 del Ministero del Lavoro)**

R. Il libro matricola è abrogato dall'18.08.2008 data di entrata in vigore del DM 9.7.2008 in quanto l'art 39 del DL 112/08 è pienamente operativo solo dopo l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale, così come il nuovo sistema sanzionatorio si applica dall'18.08.2008.

Tuttavia, dal 25 giugno è abrogata la maxi sanzione da 4.000 a 12.000 euro di cui all'articolo 1, comma 1178 della legge 296/2006. Conseguentemente nel caso prospettato nel quesito si applica il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 195 del DPR 1124/1965 corrispondente ad un importo da 125 a 770 euro.

165) Mi sembra di aver capito che le aziende possono continuare ad elaborare le presenze in modo cartaceo (tenuta del libro presenze non vidimato) la cosa importante e' che queste presenze siano riportate sul l.u.l. quindi non devono installare i cosiddetti cartellini orologio ecc. ecc.?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro. Pertanto ciò che si afferma è corretto

166) Ci occupiamo per lo più di Congregazioni Religiose che operano in tutto il territorio nazionale ed esercitano le seguenti attività: scuole private e non, pensionati, case di cura ecc.

In ciascuna sede operativa la tenuta dei libri obbligatori è tuttora gestita in maniera distinta ed autonoma da parte di ciascun consulente locale; ciò comporta ovviamente la tenuta di libri paga e matricola contraddistinti da numerazioni diverse per ciascuna sede.

Con riferimento alla nuova normativa sul libro unico del lavoro si evince che lo stesso deve essere unico per tenuta e numerazione. Questa nuova modalità di gestione dei libri obbligatori comporta per il nostro studio una notevole complessità organizzativa e di coordinamento con i consulenti locali, poiché ci obbliga a uniformare la tenuta del libro stesso in virtù dell'unica autorizzazione alla stampa del libro.

Si chiede pertanto se esiste un'eccezione per tale fattispecie che consenta ad ogni consulente locale di predisporre distintamente il libro unico per la propria sede di competenza.

R. Su questo tema sono allo studio varie soluzioni.

167) Siamo una Società Capogruppo di alcuni consorzi di imprese e gestiremo il libro Unico anche per detti consorzi ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 276/2003 in quanto da esse delegata agli adempimenti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979. A tal proposito Vi chiediamo cortesemente se, oltre a richiedere all'Inail in via telematica l'autorizzazione alla numerazione unica, dovremo comunicare alla stessa i dati delle imprese gestite, nonché comunicare detta gestione accentrata anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per la provincia ove ha sede la Capogruppo.

R. Si ritiene che tranne la comunicazione alla DPL il resto delle comunicazioni sembrano corrette.

168) Azienda del comparto Privato Sede Roma unità produttive sull'intero territorio nazionale. Avente centinaia di dirigenti(gruppo a) e più di centomila lavoratori di altre diverse categorie civilistiche (gruppo b).

Organizzazione Payroll: Per motivi di riservatezza dei dati e gestione dei conflitti l'Azienda è organizzata con cicli delle retribuzioni (e relativi sistemi di controllo) completamente differenziati per i due gruppi di lavoratori e con diversi operatori outsourcers.

Autorizzazioni L'INAIL territorialmente competente, nel riconoscimento dei presupposti operativi, ha ritenuto valido il metodo organizzativo concedendo, per la tenuta dei libri obbligatori, autorizzazioni differenziate (per a): Ricovero dati su supporto magnetico inalterabile; per b): supporto cartaceo previa stampa laser).

Il successo della gestione è riscontrabile dalla inesistente fuga di notizie sugli assetti retributivi e dalla nulla conflittualità rivendicativa, contribuendo ad un sistema di R.I. più consono alla realizzazione degli obiettivi.

Quesito:

Si può proseguire con lo stesso sistema ritenendo le due tipologie di 'documenti' dei sezionali dell'unico 'LIBRO UNICO' aziendale?

Una doppia numerazione progressiva può essere considerata numerazione 'sequenziale' aziendale (ex art. 1 DM lavoro 9.7.2008); intendendo per tali le differenziate numerazioni unitariamente riferentisi al complessivo ciclo delle operazioni sequenziali prodotte dall'Azienda, nella gestione e nell'elaborazione dei dati del proprio personale?

Soluzione prospettabile:

Stante che nel linguaggio scientifico o di tecnica industriale per 'Sequenza' si intende la "successione di varie lavorazioni" (cfr. Dizionario della Lingua Italiana DeA) si concluderebbe che la "numerazione sequenziale" del LIBRO UNICO, nella fattispecie prospettata, è un insieme di due sequenze con numerazioni progressive proprie: sequenza 1: elaborazione dati Dirigenti e stampa con numerazione progressiva autonoma del sezionale a) del libro unico e sequenza 2: elaborazione dati Altri Lavoratori e stampa con numerazione progressiva autonoma del sezionale parte b) del libro unico.

$$\text{num.ne seqLU} = (\text{num.ne seq1} + \text{num.ne seq2})$$

Si potrebbe ritenere possibile la continuazione di 'tenuta' del Libro Unico aziendale nel metodo differenziato adottato, salvo l'adattamento contenutistico degli elementi essenziali previsti dalla norma per il nuovo documento obbligatorio.

R. Sono in corso approfondimenti in sede ministeriale affinché si possano utilizzare i sezionali nella numerazione sequenziale.

169) Salve, potrei sapere se e' possibile la numerazione unica per studio e per anno dei fogli mobili stampa laser, mi spiego meglio anno 2008 si stampano buste dalla n.1 alla n.10500. dal 2009 si riparte dal n.1 o si continua la numerazione dal 10501 all'infinito?

R. E' preferibile che la numerazione sia sempre sequenziale indipendentemente dall'anno.

170) Si chiede, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 39, comma 9, del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008, se il datore di lavoro che assuma, per la prima volta, lavoratori a domicilio non abbia più l'obbligo di richiedere l'iscrizione nello speciale registro dei committenti e se anche il libretto personale di controllo sia da considerarsi già abolito; altresì, nel corso del regime transitorio, dove vadano annotate le informazioni (nominativo, domicilio, misura della retribuzione, data e ora di consegna e riconsegna del lavoro, descrizione del lavoro, specificazione della quantità e qualità dello stesso) previste dal sopraccitato articolo 39, considerata la circostanza che il datore di lavoro risulta sprovvisto sia del registro che del libretto personale di controllo.

R. Dall'18.08.2008 il registro dei committenti e il libretto personale di controllo sono abrogati. Durante il periodo transitorio può essere continuato ad essere utilizzato il libretto di controllo.

171) I somministrati da quando devono essere inseriti nel libro unico del lavoro? Stessa domanda per i distaccati

R. I lavoratori indicati nella domanda vanno indicati nel libro unico del lavoro dall'1 gennaio 2009

172) Esiste l'obbligo di annotare sul LUDL i tirocinanti ed i borsisti?

R. No, non sono tra i lavoratori interessati all'iscrizione nel libro unico del lavoro

173) Azienda privata che ospita stagisti e che corrisponde il rimborso spese con cedolino paga vidimato deve effettuare la registrazione degli stessi sul libro unico del lavoro? Se sì le modalità di registrazione sono come per i lavoratori somministrati?

R. I tirocinanti e gli stagisti non sono tra i soggetti interessati all'iscrizione nel libro unico del lavoro.

174) Noi non lo abbiamo ancora predisposto. In questi giorni abbiamo deciso di sostituire la vecchia macchinetta timbratrice a cartellini rotta con una timbratrice elettronica a badge. Il vecchio cartellino era numerato e vidimato. Come mi devo comportare per il badge? Visto il periodo transitorio posso evitare la vidimazione? Posso non compilare il libro presenze allegando le stampe del programma nuovo?

R. Nel periodo transitorio per la registrazione delle presenze è possibile continuare ad utilizzare il registro delle presenze anche sottoforma elettronica come nel caso del badge, lo stesso andrà vidimato

175) Durante il periodo transitorio è previsto l'utilizzo del registro presenze manuale. Le ore di lavoro effettuate devono ancora essere registrate entro il giorno successivo, o ai sensi dell'art. 39, entro il 16° giorno del mese successivo?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro. Per di elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario delle presenze. Pertanto sarà possibile rilevare le presenze con un registro manuale sia nella fase transitoria che successivamente. La registrazione può avvenire entro il 16.mo giorno del mese successivo.

176) Per le aziende agricole, il cui consulente è stato autorizzato dall'inps alla numerazione unica per i cedolini paga operai e impiegati agricoli, e peraltro in possesso anche dell'autorizzazione INAIL alla numerazione unica per altre aziende, occorre che venga richiesta una nuova abilitazione per le aziende agricole, o l'autorizzazione INAIL di cui si è in possesso viene estesa anche a queste.

R. Non è necessario richiedere una nuova autorizzazione. Sono in corso accordi per verificare la modalità più semplice per comunicare all'INAIL l'eventuale adozione di formati del cedolino diversi o in aggiunta da quelli già autorizzati.

177) Anche l'INAIL con nota del 10 settembre 2008 ha precisato che il datore di lavoro deve istituire e tenere un unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili.

Come bisognerà comportarsi in caso di Società che gestiscono più attività amministrative da diversi Consulenti del Lavoro? Sembra di capire così come è scritta che le Società dovranno decidere (malgrado la scelta fatta a suo tempo per una migliore gestione di ciascuna delle attività di affidare le amministrazioni del personale ad un professionista sul luogo) quale Consulente eliminare e quale mantenere. Faccio un esempio pratico: Io amministro una Società di Parma che gestisce sull'Elba un Residence e che gestisce anche un Albergo a Parma amministrato da un collega sul luogo. La Società ha un unico codice ditta e due posizioni assicurative, ognuna per ciascuna azienda e stando alla lettera delle disposizioni la Società dal 2009 dovrà tenere un unico libro del lavoro. Non credo che quello che ho prospettato sia un caso unico, e quindi bisognerebbe far presente tramite i nostri rappresentanti che con le attuali disposizioni qualche professionista verrà sicuramente penalizzato.

R. Su questo tema sono allo studio varie soluzioni

178) In relazione all'obbligo di indicare nel libro unico i rimborsi spese si chiede se debbano considerarsi rimborso spese le seguenti casistiche:

- 1) Costi per vitto e alloggio sostenuti e pagati mediante l'utilizzo di carte di credi aziendali dal personale in trasferta.**
- 2) Costi di vitto e alloggio liquidati direttamente al fornitore dalla società, mediante bonifici.**
- 3) Costi pagati dal dipendente in trasferta che dispone di un fondo cassa aziendale il quale viene ricostituito al momento della rendicontazione delle spese.**

R. Qualsiasi somma data al lavoratore a titolo di rimborso spesa va indicata

179) Il nostro Studio possiede due autorizzazioni in virtù del fatto che elabora i cedolini paga dei Lavoratori Dipendenti con un programma (XX) e i cedolini riguardanti le Collaborazioni e gli Amministratori con un altro (XXY) autorizzazioni che peraltro, secondo i nuovi chiarimenti, non dovranno essere rinnovate: capita quindi che per una stessa ditta ci siano cedolini fatti con un

programma e altri elaborati con l'altro. Ci sembra che l'interpretazione di Libro Unico riguardi il fatto che "unisce" i requisiti del foglio paga, del libro matricola e del libro presenze e non è da intendersi come Libro Unico per ogni ditta.

Il quesito pone un'evidenza un'anomalia che, nel caso in questione, inevitabilmente si verrà a creare e cioè quella che, non essendoci più il libro matricola, ci saranno fogli paga di diversa natura che avranno, all'interno di una stessa ditta, una numerazione matricolare puramente virtuale e non riscontrabile nella carta.

La nostra domanda è quindi questa: può il nostro Studio procedere come sta facendo adesso con i due programmi o, in vista dell'1 Gennaio, dovrà adottare misure tali da permettere di seguirne le procedure paga con un solo dei due?

In attesa di una sollecita risposta, porgiamo distinti saluti.

R. Sul tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

180) Un consulente che ha già autorizzazione alla stampa laser, dal 1° gennaio 2009 dovrà ricominciare la numerazione da 1 trattandosi di nuova tipologia di libro o dovrà continuare la numerazione vecchia?

R. Si potrà continuare con la numerazione già in uso.

181) Il libro unico del lavoro, sostituisce il libretto personale ENPALS sul quale il datore di lavoro deve registrare i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati?

R. Il libretto personale rilasciato dall'ENAPALS non è sostituito dal libro unico del lavoro

182) Tra i soggetti abilitati figurano anche gli studi associati costituiti da esclusivamente da consulenti del lavoro?

Si possono configurare anche le società (centri elaborazione) costituite esclusivamente da soci iscritti all'albo consulenti del lavoro?

R. Gli studi associati sono tra i soggetti ammessi all'elaborazione del libro unico del lavoro. I Centri di elaborazione dati non sono soggetti abilitati alla tenuta del nuovo libro.

183) Una società in nome collettivo, azienda artigiana, con due soli soci senza dipendenti e collaboratori, con un solo socio che presta l'attività in modo prevalente, deve istituire il libro unico del lavoro? Dal momento che ho letto che i soci senza contratto di lavoro autonomo o subordinato non devono essere registrati su tale libro, penserei che in tal caso non sia necessario istituirlo.

R. Nel caso proposto non deve essere istituito il libro unico del lavoro.

184) La DPL ci ha detto, in maniera non molto convinta, che e' possibile inviare una comunicazione unica e riepilogativa da parte del Consulente del lavoro per ciò che concerne la tenuta del libro unico del lavoro presso il proprio studio. La domanda e' questa: la comunicazione la può fare il consulente allegando un riepilogo o e' a carico di ogni azienda?

R. La comunicazione alla DPL deve essere fatta dal datore di lavoro che delega al Consulente di fiducia la conservazione del libro unico del lavoro. Sono tuttavia in corso approfondimenti in sede ministeriale.

185) I collaboratori amministratori di società che non percepiscano alcun compenso devono essere ugualmente registrati nel libro unico al momento, e solo allora, dell'immissione. al lavoro? I soggetti che già svolgono tale attività, sempre al netto di compensi, dovranno essere registrati nel libro unico nel mese di gennaio?

R. I soggetti indicati nella domanda devono essere iscritti nel libro unico del lavoro al momento che percepiscano un compenso.

186) Siamo un'azienda agricola, che fin ora utilizzava due registri d'Impresa: 1) Registro d'Impresa Sezione Matricola e Paga 2) Registro d'Impresa Sezione Presenza Nel periodo transitorio volevo sapere quali libri utilizzare. Pochi mesi fa, abbiamo vidimato i due libri presso l'INPS, volevo sapere se questa vidimazione è valida o meno, l'INPS comunque non ha creato problemi per la vidimazione.

R. Il registro di impresa è abrogato dall'18.08.2008. Durante il periodo transitorio è possibile continuare ad utilizzare la sezione presenze del registro d'impresa.

187) Volevo capire se sarà possibile per noi Consulenti gestire la tenuta del Libro Unico presso i nostri Studi ma conservare il libro presso la sede aziendale del cliente. Sostanzialmente, almeno nel primo periodo, dove l'archiviazione elettronica non sarà probabilmente subito praticabile, avrei deciso di stampare il libro unico per i miei clienti e recapitarlo agli stessi entro il 16 del mese successivo. Mi pongo il problema con riferimento alla quantità di carta che viceversa dovremmo archiviare. Quindi una volta fatte tutte le elaborazioni e i dovuti controlli, il libro sarebbe stampato e consegnato ai vari clienti e quindi reperibile dagli organi di vigilanza, presso la sede legale degli stessi e non presso lo studio del consulente. Ciò naturalmente comunicando preventivamente alla DPL i dati del consulente incaricato all'elaborazione del libro unico, indicando però nella stessa comunicazione che il libro è conservato presso la sede aziendale e non presso il Consulente. Mi pare di capire che se il consulente viene incaricato alla gestione del libro unico, dovrà provvedere anche alla "CONSERVAZIONE".

E' a Vs avviso possibile operare come è mia intenzione?

R. Il libro unico del lavoro può essere elaborato dal Consulente del lavoro e conservato dal Datore di lavoro. La comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro va effettuata solo nel caso il Consulente del lavoro, su delega del datore di lavoro, oltre ad elaborare conservi il libro unico del lavoro.

188) Le associazioni sportive dilettantistiche, oltre ad assumere personale dipendente, utilizzano specifiche forme di rapporto di lavoro per sportivi dilettanti, con compensi entro il limite annuo di €7.500,00. Anche tali soggetti vanno iscritti nel libro unico del lavoro? In termini pratici, volendo considerare il libro unico del lavoro alla stregua di un cedolino integrato con il calendario delle presenze, anche per i suddetti sportivi dilettanti (ad esempio: un istruttore di palestra) va elaborato e consegnato il cedolino con il compenso mensile pattuito?

Grazie e buon lavoro.

R. Qualora le prestazioni degli atleti dilettanti fossero regolamentate da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa gli stessi devono essere iscritti nel libro unico del lavoro. Tuttavia, sono in corso di approfondimenti in sede ministeriale.

189) Volevamo una precisazione su l'obbligo di registrazione sul libro unico dei lavoratori interinali. Una società che occupa uno o più dipendenti con contratto di agenzia interinale (in forza presso l'agenzia e la ditta paga una fattura di prestazioni) devono essere inseriti nel libro unico? E con quali modalità?

R. Sì, Tali lavoratori devono essere iscritti ne libro unico del lavoro da parte dell'azienda utilizzatrice dallo 01.01.2009, indicando nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e agenzia di somministrazione

190) Siamo consulenti di clienti - onlus con sedi sparse sul territorio nazionale e di alcuni enti pubblici non economici. Per loro non si applicheranno le disposizioni del l.u.l. e dovremo continuare ad operare come fatto ora?

R. Gli enti pubblici non economici sono esclusi dall'istituzione del libro unico del lavoro, mentre le Onlus sono tra i soggetti obbligati all'istituzione del libro unico del lavoro.

191) La Circolare ministeriale del 21 agosto 2008 non nomina gli stage né i tirocini. Credo che non ci sia più l'obbligo di registrazione. In effetti, non si tratta di rapporti di lavoro.

R I soggetti indicati nella domanda non devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

192) Nel caso in cui un'azienda del settore spettacolo avesse in carico del personale con prestazione gratuita con il solo obbligo di versamento contributivo ENPALS, è prevista la registrazione sul libro unico?

R. I soggetti indicati nella domanda non devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

193) Può il Consulente Del Lavoro stampare il libro unico delle aziende assistite con la propria autorizzazione e consegnare tale libro alle aziende che lo conservano presso la propria sede?

Dato che alcuni colleghi hanno letto che non si può fare, (o il CDL lo stampa con la propria numerazione e lo conserva, o lo stampa con la numerazione dell'azienda e lo fa conservare a quest'ultima) la domanda nasce dal fatto che è letteralmente impossibile da parte del CDL tenere il libro unico di tutte le aziende in quanto dovrebbe creare una stanza solo per la conservazione del libro.

Possibile che il CDL che non lo vuole conservare debba per forza ottenere l'autorizzazione Inail per ogni azienda?

R. Il libro unico del lavoro può essere elaborato dal Consulente del lavoro e conservato dal Datore di lavoro.

194) Desideravo sapere se un Ente Pubblico come un'IPAB, con personale a tempo indeterminato/determinato e Co.co.co. ha l'obbligo di istituire il libro unico del lavoro.

In caso di non istituzione come si deve procedere per la rilevazione delle presenze.

R. Le IPAB non sono escluse dall'adozione del libro unico del lavoro.

195) Oggetto: vidimazione laser libro unico da parte di consulente provvisto di autorizzazione INAIL - utilizzo numerazione unica.

Considerato che non è più necessario rilasciare mensilmente alle ditte e annualmente all'INAIL l'elenco dei cedolini bollati con stampa laser, desidero sapere se il consulente che adotta la vidimazione laser con numerazione unica di studio è tenuto a dimostrare, in caso di ispezione, il rispetto della sequenzialità della numerazione dei fogli laser e in che modo.

Certamente se il libro unico fosse tenuto presso il consulente, un eventuale ispettore del lavoro potrebbe facilmente prenderne visione e verificare direttamente la sequenzialità dei fogli vidimati.

Ma se il consulente fosse delegato alla sola redazione del libro unico mentre la conservazione avverrebbe poi presso le varie aziende (soluzione che potrebbe convenire al consulente per motivi di spazio), sarebbe ancora possibile utilizzare il sistema di vidimazione laser con numerazione unica? In questo caso, infatti, diverrebbe molto difficile se non impossibile dimostrare il rispetto della sequenzialità dei fogli laser.

R. L'art 39 del Dl 112/08 non prevede sanzioni per errori di carattere meramente materiale e formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

196) Sono un CDL e ringrazio per le FAQ inserite nel sito, mi hanno risolto alcuni dubbi.

Sono rimasti 2 piccoli quesiti pratici. (CDL + Azienda) In caso che il CDL stampi i cedolini e l'azienda (che usa il badge) stampi le presenze, è stato chiarito che la numerazione del libro unico dovrà essere unica e che si possono differire le presenze di un mese in caso che l'azienda adotti le presenze del mese precedente. A questo punto sorgono 2 domande:

1) Prima devono essere numerate le presenze da parte dell'azienda e successivamente proseguire la numerazione con la stampa dei cedolini da parte del CDL? O si può fare anche l'inverso?

2) Ponendo il caso di iniziare la numerazione del libro unico a Gennaio e che l'azienda adotti le presenze del mese precedente, la numerazione del libro unico che partirà dal n.1 inizierà con le presenze dell'azienda di dicembre e il CDL continuerà la numerazione progressiva con i cedolini di Gennaio?

R. Occorre distinguere la fase dell'elaborazione delle presenze e la sezione presenze del libro unico del lavoro.

Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in sede le presenze dei lavoratori sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario delle presenze e dove sono riportate le presenze rilevate dal datore di lavoro.

Dato che il libro unico del lavoro è un documento unitario la sezione presenze e la sezione dei dati retributivi deve avere la stessa numerazione.

Si sottolinea che sul tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

197) Ad oggi diverse aziende, titolari di propria autorizzazione INAIL alla stampa laser e numerazione continua, elaborano le buste paga di impiegati ed operai internamente utilizzando l'autorizzazione e numerazione aziendale, e fanno elaborare le buste dei dirigenti ed amministratori esternamente presso un consulente del lavoro che va ad utilizzare la propria numerazione.

Con l'avvento del Libro Unico, sarà ancora possibile gestire questa elaborazione e numerazione separata o si renderà necessario adottare un'unica numerazione?

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

198) Ora si pone il problema di "semplificare" e la domanda è questa: potrò, in pratica, continuare a non avvalermi dei vari programmi per la compilazione elettronica dei cedolini, continuando, magari, a compilare i vari libri paga manualmente scrivendo sui vecchi libri paga non più validi dal 2009, e trasferire poi successivamente tutti i dati obbligatori relativi ai vari dipendenti sul libro unico del lavoro con uno dei tre sistemi previsti dalla legge? Se ciò fosse possibile, in quanto sarà utilizzabile un apposito programma svincolato da quello per la compilazione elettronica delle paghe, quale sistema mi consigliate di adottare per la compilazione del libro unico del lavoro dei tre previsti dalla legge? Ringraziando, porgo distinti saluti.

R. Nel caso descritto nella domanda è possibile utilizzare la stampa laser.

199) I soci lavoratori di una cooperativa di produzione e lavoro, devono essere iscritti nel libro unico?

R. I soci lavoratori di una cooperativa di produzione e lavoro vanno iscritti su libro unico del lavoro qualora oltre al rapporto associativo instaurino un rapporto di lavoro subordinato o un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

200) Dalle vostre Faq risulterebbe di dover iscrivere nel libro unico anche i lavoratori di altre aziende distaccati presso di noi (con iscrizione dei soli dati anagrafici).

A me risulta che questo obbligo vi sia solo per i lavoratori somministrati. E' possibile avere l'indicazione almeno del paragrafo della circolare ove se ne parla? Oppure è un'estensione interpretativa dell'obbligo di registrazione dei somministrati?

R. La circolare n. 20/2008 fa espresso riferimento anche ai lavoratori distaccati.

201) Una società ha due sedi distinte: una in provincia di Carrara con circa 30 dipendenti ed una in provincia di Verona con 6 dipendenti. Attualmente non c'è il provvedimento di accentramento contributivo ed ogni singola sede ha un distinto consulente del lavoro (Carrara e Verona) per l'elaborazione dei cedolini e dei contributi. Il modello 770 viene presentato in forma unificata dal consulente di Carrara. Alla luce delle disposizioni vigenti sul libro unico quale potrebbe essere la soluzione per continuare a mantenere la situazione attuale?

R. Su questo tema sono in corso approfondimenti in sede ministeriale.

202) E' certo che le trasferte sia forfettarie che a piè di lista devono transitare per il libro unico del lavoro. Ma e' sufficiente indicare ad esempio "10 giorni di trasferta" oppure e' necessario indicare il simbolo TR (trasferta) su ogni giornata oltre alle 8 ore indicate?

R. Occorre evidenziare che il libro unico del lavoro non è altro che un cedolino a cui si è aggiunta la sezione presenze, pertanto i rimborsi per le trasferte dovranno essere riportati solo nella sezione dati retributivi

203) In riferimento al Libro Unico del lavoro ed in particolare all'esclusione degli Enti Pubblici dal dover adottare il nuovo libro unico, ci permettiamo di porvi un quesito per quel che riguarda le Aziende Speciali.

In particolare ci chiediamo se rientri o meno in quelli considerati Enti Pubblici un'Azienda Speciale, costituita dai comuni per la gestione delle attività socio-educative, che applica ai propri dipendenti il contratto degli Enti Pubblici Locali, sia da considerarsi o meno Ente Pubblico e quindi risulti essere esclusa dall'adottare il libro unico.

Si precisa che l'Azienda in questione è gestita da un Consiglio di Amministrazione dove gli amministratori percepiscono compensi e rimborsi spese, vengono stipulati contratti di collaborazione a progetto e i dipendenti adottano un orario molto flessibile utilizzando spesso i recuperi.

R. Sono esclusi i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica amministrazione la cui definizione è contenuta nell'articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001 tra cui possiamo annoverare le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorzi e associazioni. Ne consegue che le Aziende speciali sono obbligate al rispetto delle norme sul libro unico del lavoro.

204) Un'azienda che gestisce la paga del suo unico dipendente manualmente, con l'entrata in vigore del libro unico può elaborare meccanicamente avvalendosi di Microsoft Excel o è obbligata ad acquistare un software.

Ci vuole un'autorizzazione particolare per utilizzare il semplice foglio citato rispettando dati e calcoli obbligatori previsti dall'art. 39 c.1 di 112.

R. Non è necessario acquistare un software per l'elaborazione del libro unico del lavoro purché sia stampato mecano graficamente o laser.

In caso di fogli mobili a modulo continuo occorre preventivamente vidimarli presso l'INAIL, nel caso di stampa laser occorre l'autorizzazione all'INAIL.

205) Il libro unico decorre con le retribuzioni dicembre 2008 o con quelle di gennaio 2009 (pagate il 31 gennaio) e relativa stampa entro il 16 febbraio 2009 ? la comunicazione alla DPL in caso di libro tenuto presso il consulente in caso di filiali - agenzie e' unica presso la DPL della sede dell'azienda o ne va presentata una per ogni DPL competente per provincia?

R. Il libro unico del lavoro entrerà a pieno regime dal 1° gennaio 2009 ovvero con il periodo di paga di gennaio 2009. La comunicazione della DPL va presentata presso la DPL dove l'azienda ha la propria sede legale.

206) Ho tra i miei clienti una scuola privata religiosa dove una percentuale di insegnanti esercita il volontariato senza percepire alcun compenso. Si chiede I professori senza compenso vanno denunciati all'Inail e registrati sul libro unico?

R. Devono essere assicurati all'INAIL ma non devono essere iscritti nel libro unico del lavoro.

207) Un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza eretto in Ente Morale con decreto del Capo Provvisorio dello Stato, trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.), ai sensi del D.L.vo 4 maggio 2001, n. 207 e del regolamento della Regione Puglia 28 gennaio 2008, n. 1, di attuazione della legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 e successive modificazioni, non rivestendo natura di soggetto privato, rientra tra i datori di lavoro esclusi dagli adempimenti di cui al D.L. n. 112/2008 come convertito nella L. n. 133/2008?

R. Le IPAB non sono escluse dall'adozione del libro unico del lavoro.

208) Leggendo i diversi quesiti abbiamo notato che i "CED non sono abilitati alla tenuta del libro unico del lavoro". Ma cosa significa che non può essere né elaborato né conservato dal CED?

Quindi nel nostro caso: ced costituito tramite srl dove il legale rappresentante è un professionista abilitato (commercialista) non possiamo più continuare ad elaborare, calcolare e stampare gli adempimenti periodici avvalendoci dell'autorizzazione alla vidimazione unica alla stampa laser rilasciata a suo tempo dall'INAIL? Quindi non possiamo più operare? Dobbiamo chiudere e operare solo attraverso il professionista abilitato?

Ma questo non è in contrasto con il DL n. 10/2007 conv. in Legge n. 46/2007 che ha modificato l'art. 1, c. 5 della Legge 12/79?

R. I CED non possono tenere il libro unico. La circostanza che nel CED sia presente un professionista abilitato nel rispetto della legge n. 12/1979 non giustifica il possesso della numerazione unica. Il CED può fare solo calcolo e stampa con l'autorizzazione che deve essere richiesta e intestata all'azienda che richiede questo servizio. La gestione non corretta del CED produce esercizio abusivo della professione perseguibile penalmente.

209) La normativa sul Libro Unico prevede l'esposizione sul cedolino anche dei rimborsi spese. E' vero che tali rimborsi spese vanno esposti suddividendoli per tipologie (ad es. Rimborso totale Vitto, Rimborso totale alloggio, Indennità Km) oppure è sufficiente inserire un valore totale unico complessivo del rimborso spese?

R. E' sufficiente indicare un valore complessivo.

210) Relativamente ai marittimi imbarcati su imbarcazioni da diporto, l'armatore deve tenere il libro unico? Il libro unico dovrà essere vidimato dall'I.P.SE.MA.?

R. La risposta è affermativa. L'unico ente preposto alla vidimazione è l'INAIL.

211) Il ns studio elabora molti cedolini paga chiudendo le presenze al 24 circa del mese di competenza. Vorremmo adottare il seguente modo di predisposizione del libro unico anche in virtù delle possibili sanzioni che sembrano essere irrorate esclusivamente in caso di differenza in aumento degli imponibili fiscali e contributivi.

Allora compilazione busta paga con chiusura al 24 del mese degli oneri accessori, stampa delle presenze sulla stessa considerando il mese fino al termine senza indicare eventuali retribuzioni accessorie e indicando che si tratta di mese sfalsato (per poter contabilizzare nel mese successivo le variabili di ferie/straord etc).

In questo modo poiché le variabili possono essere indicate nel mese successivo potremmo evitare la doppia stampa una volta per il dipendente e poi del libro unico.

Questo è necessario soprattutto nel mese di chiusura per ferie collettive delle aziende in quanto le stesse ritirano le buste dal 20 al 31/7 e poi chiudono tutto il mese di agosto con l'impossibilità di ristampare le buste con le effettive presenze poiché molte delle aziende sono chiuse per ferie (compreso il ns studio).

Infatti, in tale ipotesi quando elaboriamo le buste di agosto dobbiamo spesso rettificare anche le ferie dei lavoratori dipendenti.

Se utilizziamo il suddetto principio non potremmo essere sanzionati perché barrando mese sfalsato possiamo contabilizzare le variabili nel mese successivo.

Per variabili intendiamo anche le ferie/malattie/infortuni dal 20 in poi. Tenete presente che molto spesso le stesse non comportano aumenti di imponibili.

R. Il DM 9 luglio 2008 prevede che la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro. Pertanto ciò che si afferma è corretto.

212) Avrei un quesito da porre con riferimento alla domanda n. 19, ma in particolare, alla Vostra risposta. Nella risposta mi si dice che il CED non è abilitato alla tenuta del LUDL.

Ciò starebbe a significare che l'eventuale società di servizi creata da associazione per l'attuale elaborazione dei cedolini, con responsabile un consulente regolarmente abilitato, non potrà elaborare il LUDL, fermo restando la conservazione in Azienda?

R. I CED non possono tenere il libro unico. La circostanza che nel CED sia presente un professionista abilitato nel rispetto della legge n. 12/1979 non giustifica il possesso della numerazione unica. Il CED può fare solo calcolo e stampa con l'autorizzazione che deve essere richiesta e intestata all'azienda che richiede questo servizio. La gestione non corretta del CED produce esercizio abusivo della professione perseguibile penalmente. Tuttavia, si fa presente che la società di servizi posseduta al 100% dall'associazione è un soggetto abilitato dall'articolo 1 della legge 12/1979.

213) Che comunicazioni devono essere fatte all'INAIL, con quali modalità e con che decorrenza in caso di società prive di PAT (in quanto prive di rischi da assicurare) che pagano comunque compensi agli amministratori?

R. In questo caso dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva alla stampa laser all'INAIL entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene avviato il primo rapporto con un lavoratore per il quale ricorre l'obbligo di trascrizione, nel caso di utilizzo di fogli mobili a modulo continuo occorre vidimarli prima della messa in uso anche qui entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene avviato il primo rapporto con un lavoratore per il quale ricorre l'obbligo di trascrizione.

214) In merito agli associati in partecipazione, si chiede se per questi lavoratori nel libro unico andranno registrate anche le presenze giornaliere, visto che in precedenza non vi era l'obbligo di registrarli sul libro delle presenze (solo sul libro matricola e paga.)

A parere della scrivente, anche se la Legge non è chiara su questo punto, non andrebbero rilevate poiché trattasi di un rapporto di lavoro autonomo ove non è facile rilevare le ore di presenza di ogni lavoratore.

R. Per gli associati in partecipazione e i collaboratori coordinati e continuativi non ricorre alcun obbligo di trascrizione delle presenze o delle assenze.

215) Gli armatori di unità da diporto per i marittimi imbarcati, con la normativa previgente procedevano a stampare il libro paga su fogli vidimati dall'IPSEMA. Si devono adeguare alla tenuta del libro unico sia nella sezione paghe che presenze? Il libro unico sarà sempre vidimato dall'IPSEMA?

R. La risposta è affermativa. L'unico ente preposto alla vidimazione è l'INAIL.

216) quesito sui lavoratori a domicilio - Se non ho capito male, per i lavoratori a domicilio verrà abolito il "libretto di controllo", per cui da gennaio:

- le consegne dei lavori da eseguire dovranno essere fatte compilando i DDT (per vincere la presunzione di cessione dei beni, ai fini fiscali);
- le riconsegne avverranno con degli "auto-DDT" (per cui la ditta che ritira il lavoro dovrà sapere di preciso dal lavorante che cosa egli riconsegnerà, per poter preparare tali auto-ddt prima di andare a ritirare il lavoro).

Inoltre,

- nel libro unico si dovrà indicare, come righi-corpo-cedolino, date e ore di consegna e riconsegna del lavoro, descrizione del lavoro eseguito e sua qualità e quantità, e quindi, ad esempio:

<<cons. 4.1.2008-14.30 ricons. 6.1.2008-08.25 Cucitura fodere per materassi 120x200 n. 8 x €1,20 = 9,60>> (quest'ultimo importo è la retribuzione da indicare nella colonna "importi a credito" del rigo del cedolino – libro unico;

e così via per ogni consegna e riconsegna di lavoro, per cui ogni cedolino diventerà una specie di "fattura" del lavoro eseguito, oggetto lavorato per oggetto lavorato, con necessità di memorizzare tutto il "listino" dei lavori che l'azienda fa fare a domicilio come righi-corpo-cedolino, e il rischio che il cedolino – libro unico sia di alcune pagine per ogni dipendente.

Se non ho capito male, sarà davvero così? Altro che semplificazione, qui si centuplicano i tempi di lavorazione delle paghe!

Oppure ho preso una sonora "cantonata"? Ma se non l'ho presa, non sarebbe il caso di intervenire subito sul Ministero per una rettifica alla grande dell'art. 39, comma 9, del DL 112, in modo da ripristinare il buon vecchio ma pratico "libretto di controllo" e lasciare nel cedolino – libro unico solo i totali retributivi di ogni riconsegna?

R. Per i lavoratori a domicilio occorre trascrivere nel libro unico del lavoro il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché la misura della retribuzione, inoltre occorre indicare le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito e la specificazione della quantità e della qualità di esso.

217) un consulente del lavoro che svolge la propria professione nel modo seguente:

1. titolare di uno studio con autorizzazione alla stampa laser INAIL

2. ha un altro studio, sotto forma di CED, con software paghe differente dal punto n. 1 e un'altra autorizzazione INAIL per la stampa laser come può avere una numerazione progressiva del libro unico del lavoro? Come può tenere il libro unico del lavoro in qualità di consulente per le ditte clienti in un solo studio visto che ne ha due? un consulente che ha un contratto di consulenza con un ced per la consulenza del lavoro dei propri clienti, che ha ottenuto autorizzazione inail alla stampa laser nel 2000 grazie ad un contratto di consulenza con un consulente abilitato differente da quello odierno, potrà avere riconfermata l'autorizzazione inail e potrà tenere il l.u. l. presso il ced?

R. I CED non possono tenere il libro unico. La circostanza che nel CED sia presente un professionista abilitato nel rispetto della legge n. 12/1979 non giustifica il possesso della numerazione unica. Il CED può fare solo calcolo e stampa con l'autorizzazione che deve essere richiesta e intestata all'azienda che richiede questo servizio. La gestione non corretta del CED produce esercizio abusivo della professione perseguibile penalmente.

218) E' possibile che il libro unico sul lavoro venga stampato con la modalità a stampa laser dal consulente del lavoro, utilizzando l'autorizzazione concessa dall'INAIL al consulente stesso, e poi che lo stesso libro unico venga fisicamente tenuto presso l'azienda oppure se la stampa viene fatta con l'autorizzazione rilasciata al consulente è solo quest'ultimo il soggetto che può detenerlo presso il proprio studio?

R. Il libro unico del lavoro può essere conservato dall'azienda anche nel caso di elaborazione e stampa da parte di un professionista abilitato.

219) con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito: " Vi risulta che i lavoratori interinali/somministrati vadano riportati nel libro unico del lavoro anche ad opera delle imprese utilizzatrici?"

R. Il Ministero del lavoro con circolare n. 20/2008 ha precisato che i lavoratori somministrati vanno iscritti anche nel libro unico dell'impresa utilizzatrice indicando nome cognome, codice fiscale, qualifica livello di inquadramento contrattuale e agenzia di somministrazione.

220) Ci si chiede se, per le aziende estere con sede legale all'estero che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori italiani che lavorano e risiedono in paesi esteri non convenzionati e che abbiano optato per il regime pensionistico italiano, per i quali quindi si elaborano cedolini italiani con retribuzioni convenzionali in regime di L398/87 ai soli fini previdenziali, sia possibile considerare corretto come luogo di tenuta e conservazione del Libro Unico la sede legale del rappresentante previdenziale nominato in Italia anziché l'effettiva sede legale estera della società estera.

Ci si chiede inoltre se nell'elaborazione del libro unico con retribuzioni convenzionali imponibili ai soli fini previdenziali in regime di L398/87 per lavoratori italiani dipendenti di società estere in paesi non convenzionati sia necessario compilare oltre ai dati retributivi anche le presenze del mese.

R. Alle aziende estere con sede legale all'estero che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori italiani che lavorano e risiedono in paesi esteri non convenzionati e che abbiano optato per il regime pensionistico italiano non si applicano le normative lavoristiche Italiane e quindi, non ricorre alcun obbligo di istituzione del libro unico.